

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CHIAVES.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per modificazione alla circoscrizione di due mandamenti.* = *Seguito della discussione dello schema di legge fondamentale sulla leva marittima — Aggiunta all'articolo 110 del deputato Larussa e di altri, approvata — Emendamento del deputato Serafini al 115, ritirato dopo osservazioni del relatore Maldini — Modificazione della Giunta all'articolo 140, ultimo, ammessa — Tutti gli articoli del progetto sono approvati.* = *Svolgimento di un disegno di legge del deputato De Witt sull'arresto e sulla custodia preventiva — Considerazioni contro il medesimo, del ministro di grazia e giustizia — Replica del proponente e del ministro, e reiezione della presa in considerazione.* = *Dichiarazione e domanda del ministro per la guerra per facoltà di rispondere ai discorsi pubblicati dal deputato La Marmora, riguardanti le condizioni dell'esercito — La risposta è rinviata a domani, in occasione di una legge — Dichiarazioni del deputato La Marmora sulla sua situazione personale — Istanze dei deputati Nicotera e Farini per la pubblicazione del rapporto militare sulla campagna del 1866 — Dichiarazioni e riserve del ministro e del presidente del Consiglio per l'esame preventivo del medesimo — Repliche.* = *Presa in considerazione, dopo adesione del ministro di grazia e giustizia, di un progetto di legge del deputato La Porta per l'abolizione delle decime in Sicilia.* = *Dopo dichiarazioni del deputato Ercole sopra il suo progetto, il guardasigilli presenta uno schema di legge sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore e un altro per modificazioni ad alcuni articoli della legge sull'ordinamento giudiziario intorno ai pretori, e per aumento al numero di consiglieri della Corte d'Appello di Genova.* = *Approvazione degli articoli dei disegni di legge per assegni ad alcune opere pie di Napoli e di Toscana, e per l'approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattative private.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**FARINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,604. Reggiani Francesco ed altri tre cittadini delegati dall'unione dei mulini di Ravaldino e di Schiavonia nel territorio di Forlì, rappresentata la cattiva prova fatta dal sistema del contatore nella percezione della tassa sulla macinazione, invocano la sostituzione d'altro mezzo meno dannoso e più equo.

13,605. 1200 e più cittadini e le Giunte comunali di Atina, Villalatina, Isernia, Sora, Alvito, Sandomato Val di Comina, Picinisco, Viticuso e Acquafondata, Casalvieri, Belmonte, Cassino, Aquino, Villa Santa Lucia e di Caserta appoggiano il voto del Consiglio provinciale sulla necessità di completare una strada nazionale interna destinata a congiungere le traversate principali dell'Appennino.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Palasciano ha la parola sopra il sunto delle petizioni.

**PALASCIANO.** Vorrei chiedere l'urgenza per la peti-

zione numero 13,605. Sono molti cittadini della Terra di Lavoro i quali presentano un voto del loro Consiglio provinciale in favore di un piccolo tronco di strada nazionale che unisca la strada *Appulo-Sannitica* colla strada che da Atina per Sora mena direttamente a Roma.

Quando fu emesso il voto del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro non si pensava al trasferimento della capitale a Roma; ma oggi che questo trasferimento sarà ben presto fatto compiuto, pare che la Camera dovrebbe favorire un progetto che, mediante soli 56 chilometri di strada, ci darebbe una via diretta fra Roma e le Puglie.

Perciò domanderei alla Camera, oltre l'urgenza, di inviare questa petizione alla Commissione del bilancio pel Ministero dei lavori pubblici.

(La proposta è approvata.)

**GUARINI.** Poichè ritengo che il modo di esazione della tassa del macinato rientri nello studio dei provvedimenti con cui si possano ristorare le nostre finanze, chiedo l'urgenza della petizione 13,604, e domando altresì che essa sia inviata alla Commissione che deve riferire sul progetto di legge per i provvedimenti finanziari.

(È approvata l'urgenza.)

(L'onorevole Vigo Fuccio presta giuramento.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bargoni, avendo ricevuto dal Governo e da un Comitato cittadino l'onorifico incarico di recarsi a Londra per trasportare in Italia le ceneri di Ugo Foscolo, chiede un congedo di venti giorni.

(Questo congedo è accordato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sigismondi è invitato a recarsi alla tribuna onde presentare una relazione.

**SIGISMONDI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per modificazione alla circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure. (V. Stampato n° 91-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE FONDAMENTALE SULLA LEVA MARITTIMA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima.

La discussione è rimasta ieri all'articolo 105.

Ne do lettura:

« Titolo V. *Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.* — Art. 105. Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sugli iscritti fra la gente di mare che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

« In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto reale. »

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 106. Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli iscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'articolo 3 della presente legge, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

« Art. 107. Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

« Art. 108. La presentazione degli iscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi Consigli di

leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato: entro quindici giorni dal loro arrivo nel regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

« Art. 109. È applicabile agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 99 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

« Art. 110. Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono pure per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie. »

A questo articolo hanno presentato un'aggiunta i deputati Larussa, Tranfo e Branca; essa è concepita in questi termini:

« Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 55, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorità municipale, senza alcuna spesa. »

Comunico quest'aggiunta alla Commissione e al signor ministro perchè si compiacciano di esporre il loro parere in proposito.

**MALDINI, relatore.** La Commissione accetta l'aggiunta degli onorevoli Larussa, Tranfo e Branca.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro l'accetta?

**ACTON, ministro per la marineria.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Dunque, se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'articolo 110 con questa aggiunta, che venne accettata dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato; indi sono approvati senza discussione i seguenti quattro articoli:)

« Art. 111. I cambi fra fratelli sono ammessi nelle leve straordinarie, in conformità di quanto fu prescritto al capo VII, titolo II, della presente legge.

« Art. 112. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finchè dura il bisogno. Cessato questo, se un'intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nei due contingenti, come è stabilito dal titolo II della presente legge, e saranno ammessi gli scambi tra fratelli ed il diritto al passaggio nel secondo contingente.

« Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gli iscritti come se fossero nel caso previsto dall'articolo 28 della presente legge.

« Art. 113. Gli iscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

« Art. 114. Il tempo di servizio effettivo, prestato per effetto di leva straordinaria, sarà computato in

isconto della ferma temporanea o di quella permanente, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

« Art. 115. I comandanti delle regie navi che trovandosi all'estero fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, sotto la propria responsabilità, levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

« Tale facoltà, accordata ai comandanti delle regie navi, comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al corpo reale Equipaggi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovisi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie categorie del corpo predetto.

« Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti. »

**SERAFINI.** In quest'articolo è fatta facoltà ai comandanti delle regie navi di levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali. Ora, siccome nella nostra marina mercantile potrebbero trovarsi uomini appartenenti ad estere nazioni, converrebbe specificar meglio quest'autorizzazione. In quest'intento proporrei che dopo « levare marinai » si aggiungesse la parola « nazionali. »

**MALDINI, relatore.** Mi pare che l'obbiezione elevata dall'onorevole Serafini venga eliminata dall'ultimo paragrafo dell'articolo 115 della Commissione. È cosa evidente che, se anche sopra bastimenti nazionali ci sono dei marinai esteri, questi non dipenderebbero dall'ufficiale consolare dello Stato; dunque s'intende che la facoltà ammessa con questo articolo, rimane naturalmente limitata ai soli marinai nazionali: ed infatti in questo senso fu redatto l'articolo. Parmi poi che l'aggiunta che fu proposta dall'onorevole Serafini non sia completa; bisognerebbe allora dire: « levare marinai nazionali dalla marina mercantile nazionale; » tutto nazionale.

**SERAFINI.** Sarebbe questione di redazione.

**MALDENI, relatore.** Sta bene; ma come facciamo adesso a compilare l'articolo? Bisognerebbe che ella lo avesse formulato interamente.

Ad ogni modo ripeto che la sua aggiunta viene eliminata dall'ultimo paragrafo dello stesso articolo.

**SERAFINI.** Il dubbio non verrebbe, secondo me, neanche tolto dall'ultimo alinea di questo articolo, perchè l'osservazione che fa l'onorevole Maldini varrebbe per quei siti dove vi è un agente consolare; ma nei siti dove questo non esiste, non potrebbe avere luogo. Per conseguenza io insisto che si aggiunga la parola *nazionali*.

**MALDINI, relatore.** Scusi, onorevole Serafini; l'ultimo paragrafo di questo articolo suona in questi termini:

« Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti. »

Dunque vede che si parla di marinai nazionali, e non di marinai esteri.

**PRESIDENTE.** Onorevole Serafini, pare veramente che nell'ultimo paragrafo resta spiegato quanto basta per supplire a ciò che ella desidererebbe colla sua aggiunta. Credo quindi che ella potrebbe rinunciare alla medesima.

**SERAFINI.** Con queste spiegazioni, e veramente essendo detto in quest'ultimo alinea *marinai nazionali*, io ritiro la mia aggiunta.

Trovo solo che, invece di dirlo nell'ultimo comma, era meglio dirlo nel primo; cioè in quello da me indicato.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirata la proposta fatta dal deputato Serafini, pongo ai voti l'articolo 115.

(È approvato.)

« Art. 116. Per istabilire il numero degli individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici: sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

« La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio. »

**SERAFINI.** Domanderei al signor relatore della Commissione, se in questo caso l'estrazione sulla quarta parte dovrà essere sui nazionali o sull'intero dell'equipaggio.

**MALDINI, relatore.** Si fa sull'intero equipaggio. E ciò riesce evidente, perchè, sebbene si prendano soltanto i marinai nazionali per la quarta parte dell'equipaggio, dedotte quelle persone incluse nelle prescrizioni del presente articolo, è evidente che nel totale debbano essere compresi anche i marinai non nazionali che si trovassero a bordo dei bastimenti nazionali, purchè facciano parte integrale del suo equipaggio.

Infatti, lo scopo di questa disposizione si è quello di permettere che il bastimento possa, senza gravi incagli, continuare la sua navigazione, il che può eseguire anche avendo a bordo alcuni marinai esteri.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni l'articolo 116 si riterrà approvato.

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 117. I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115 saranno congedati al ritorno della regia nave in un porto del regno, o quando questa ricevesse gl'individui destinati a surrogarli.

« Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

« Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 115.

« Titolo VI. *Disposizioni penali.* — Art. 118. Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

« Art. 119. L'omissione o la indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come iscritto marittimo, sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2000, oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

« Art. 120. Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 118 e 119 sono pure sottoposti gl'iscritti di leva i quali siasi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

« Art. 121. I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione.

« Art. 122. La frode nei cambi di fratello è punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

« Art. 123. Gl'iscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

« Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

« Art. 124. Gl'iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

« Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

« I medici, chirurghi, flebotomi, speciali o farmacisti che abbiano favorito codesti reati sono puniti con la pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

« Art. 125. Gl'iscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi.

« Art. 126. Gl'iscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all'autorità marit-

tima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio di leva (in quei casi nei quali ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto però il disposto del capoverso del predetto articolo 36.

« Gl'iscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

« Art. 127. Gl'iscritti di leva ed i cambi di fratello, sottoposti all'arruolamento come è indicato all'articolo 47 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al rispettivo corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

« Art. 128. La lista dei renitenti è pubblicata dai capitani di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

« Per cura degli stessi capitani vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonchè gli arrestati ed i morti.

« Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e di tre a sei mesi se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.

« Avrà luogo la diminuzione da uno a tre gradi in tutti i casi sopra indicati, qualora il renitente venga riconosciuto inabile al servizio.

« Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio, se la renitenza avviene in tempo di guerra.

« Art. 130. I renitenti assolti, e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, sono arruolati e diretti al corpo, se idonei, o riformati quando risultino inabili al servizio militare marittimo.

« Art. 131. Chiunque, scientemente, abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

« La stessa pena si deve applicare a coloro che, con colpevoli maneggi, abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

« Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

« Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai

fratelli, sorelle od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente.

Art. 132. Il reato di omissione o cancellazione in debita dalle liste di leva ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

« Art. 133. Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d'interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

« Art. 134. I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

« La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

« Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

« Art. 135. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni, riforme, esclusioni, surrogazioni, affrancazioni o riassoldamenti con premio in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime e degli arruolamenti volontari, è punito, come reo di abuso di autorità, con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

« Art. 136. Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'articolo 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

« Se però essi appartenessero all'armata, come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

« Art. 137. In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

« Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

« Titolo VII. *Disposizioni speciali.* — Art. 138. I numeri 1 e 2 della seconda parte dell'articolo 34 della legge 28 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito rimangono modificati nel senso del disposto dagli articoli 3, 9, 47 e 113 della presente legge.

« Art. 139. La presente legge andrà in vigore al 1° gennaio 1872.

« Con la data medesima rimane abrogata quella del 28 luglio 1861, n° 305.

« Al 1° gennaio 1872 gl'individui appartenenti alle leve di mare delle classi anteriori a quella del 1842, ed ascritti alla ferma ordinaria, verranno provvisti di congedo assoluto.

« Per quelli della classe 1842 e delle successive, la ferma temporanea sarà regolata in base al disposto dell'articolo 91 della presente legge. »

**MALDINI, relatore.** Domando la parola.

Essendo avvenuta una trasposizione nella stampa di questo articolo 140, la Commissione crede opportuno di presentare alla Camera un altro articolo in luogo di quello che ora si sta per leggere.

**PRESIDENTE.** All'articolo 140 quale è stampato, la Commissione propone di sostituire il seguente:

« Art. 140. Il Governo innanzi dell'attuazione della presente legge provvederà all'eseguimento della medesima con apposito regolamento, approvato per decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore di marina, e previo avviso del Consiglio di Stato. »

Il signor ministro lo accetta?

**MINISTRO PER LA MARINERIA.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo testè letto, che è l'ultimo.

(La Camera approva.)

Se la Camera non ha difficoltà, si rimanderà a domani la votazione per scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE WITT.

**PRESIDENTE.** Si procederà allo svolgimento delle proposte di legge che si trovano all'ordine del giorno.

Non essendo presente il deputato La Porta, passeremo allo sviluppo del progetto di legge del deputato De Witt sull'arresto e sulla custodia preventiva.

Si come questo progetto è già stato letto alla Camera, se non vi è osservazione in contrario, prescindere dal darne nuovamente lettura.

L'onorevole De Witt ha facoltà di svolgerlo.

**DE WITT.** Prego la Camera di essermi per pochi momenti cortese della sua attenzione. La Camera sa che io non son uso di fare lunghi discorsi; seguirò il mio costume anche in questa circostanza.

L'articolo 26 dello Statuto fondamentale dichiara che la libertà individuale è garantita; aggiunge che niuno può essere arrestato, nè tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e colle forme che essa prescrive.

Sembrirebbe che le leggi di rito penale dovessero essere in armonia colla disposizione dello Statuto fondamentale, ma, sventuratamente per noi, le leggi di procedura penale distruggono affatto il principio che è consacrato dall'articolo 26 dello Statuto.

Diffatti per l'articolo 182 del Codice di procedura

penale un cittadino può essere arrestato tutte le volte che sia imputato di un fatto che possa essere punito col carcere per un termine superiore a tre mesi. Voi vedete, o signori, come con questa disposizione del Codice di procedura penale si viene a togliere ciò che ha dato l'articolo 26 dello Statuto fondamentale: voi vedete come questa disposizione sia ingiusta, poichè, se la libertà individuale è un diritto del cittadino, questa libertà non può essere tolta se non che per motivi gravissimi. Se la libertà individuale è un diritto naturale dell'uomo, essa non può essere tolta che o per condanna od in quei casi nei quali sia ragionevole e fondato il timore che il cittadino, prima di essere condannato, possa sottrarsi colla fuga all'azione della giustizia.

Ora, quando la pena minacciata non è tale da far presumere che il cittadino possa abbandonare la patria, gli amici, i parenti, voi vedete che l'arresto e la custodia preventiva è una manifesta ingiustizia, una durezza. Questa ingiustizia, questa durezza noi la troviamo nelle nostre leggi, e noi dobbiamo correggerle.

Di più, quanto è prescritto dall'articolo 182 del Codice di procedura penale è anche una disposizione impolitica. La legge deve, per quanto è possibile, favorire l'amore di patria, l'amore del suolo natio, deve creare, dirò così, nel cuore dei cittadini un amore un culto per la sua patria. Ma l'articolo 182 del Codice di procedura penale distrugge questo principio, poichè fa supporre che il cittadino sia così poco amante del suo paese natio che, per la più leggiera minaccia di una punizione, per la leggiera minaccia del carcere fino a tre mesi, possa abbandonare la patria, possa abbandonare quanto ha di più caro sulla terra.

Vi è di più. Questa disposizione della nostra legge di procedura penale è anche contraria ai principii direttivi del diritto penale, poichè, vedendo così profusa la custodia preventiva, vedendo messi al carcere preventivo tanto il direttore, il gerente di un giornale il quale non incontri le buone grazie del potere esecutivo, come colui il quale è imputato di grassazioni e di omicidi, voi vedete come questa minaccia viene a perdere in qualche modo, della sua efficacia sull'animo dei cittadini, viene adagio adagio a cancellare nella mente delle moltitudini la differenza tra i piccoli reati ed i grandi misfatti.

Oltre di queste considerazioni vi sono anche quelle che direi di ordine finanziario; e mi dispiace di non vedere al suo posto il ministro delle finanze, poichè ponendogli sott'occhio un risparmio non indifferente che si farebbe adottando il mio progetto di legge, potrei sperare di rendermelo favorevole.

Stando alle statistiche degli stabilimenti carcerari, noi sappiamo che nel 1865 entrarono in carcere niente meno che 333,100 individui; noi sappiamo che questi 333,100 individui rappresentano 13,481,754 giornate di carcere; noi sappiamo che a ragione di 67 cente-

simi al giorno, il mantenimento dei detenuti nelle carceri giudiziarie importò nel 1865 niente meno che la somma lire 9,032,775 52. Se aggiungete a questa spesa quella per il trasporto dei detenuti, in lire 1,150,984 e 78 centesimi, se aggiungete le spese per mantenimenti di locali, per gli stipendi agli impiegati, vedete a quale spesa è soggetta la finanza in forza del nostro sistema contenuto nel Codice di procedura penale, che profonde a larga mano il sistema della custodia preventiva.

A queste spese aggiungete quelle a cui vanno incontro i municipi per il mantenimento delle carceri mandamentali, aggiungete la mancanza di produzione, perchè i 13,481,754 giorni di carcere, rappresentano altrettanti giorni di mancato lavoro, vedrete quale danno lo Stato viene a risentire da un sistema così largo di custodia preventiva.

Ma vi è di più: il nostro sistema è una delle cause principalissime della corruzione attuale, e del crescente numero dei delitti.

In media noi abbiamo circa 40,000 carcerati al giorno. Abbiamo di più 10,000 individui circa condannati a pene più gravi, i quali, per mancanza di locali, sono custoditi nelle carceri giudiziarie. Le celle carcerarie sono circa 12,000 in tutto il regno; abbiamo dunque circa quattro detenuti per cella. Ma siccome per le disposizioni della nostra procedura gl'individui soggetti a procedimento istruttorio fino alla conclusione del processo devono essere custoditi in celle separate, così la riunione nelle celle è di sette o otto individui per cella.

Voi vedete quanto questa riunione sia dannosa, non solo alla salute fisica dei detenuti, ma più specialmente al loro morale.

Riuniti nelle stesse carceri facinorosi matricolati, ed individui semplicemente accusati di contravvenzioni e di leggiera colpe, si apre una cattedra di malcostume ed di delitto. E noi di queste cattedre ne abbiamo 12,000, frequentate da una media di 40,000 individui al giorno.

Siamo dunque noi, sono le nostre leggi una delle cause principali della demoralizzazione delle nostre popolazioni.

Quindi, per ragioni di giustizia, per ragioni di umanità, per ragioni di moralità, per ragioni di economia, dobbiamo riformare la nostra legislazione intorno la custodia preventiva.

E, ritornando sulle ragioni di economia, vi dirò che, se confrontiamo le nostre statistiche con quelle dei paesi nei quali è accordata la libertà provvisoria, noi vediamo che presso di noi le spese sono maggiori. Nel 1866 l'Inghilterra, ove la libertà provvisoria è data sopra larghissima scala, spese per le carceri giudiziarie la somma di 10,500,000 lire, e noi, con una popolazione minore, abbiamo speso nel 1866 la somma di 17 milioni circa.

Premesse queste considerazioni generali, verrò ad accennare brevemente il concetto della legge che ho l'onore di proporre. Toccherò i sommi capi.

Propongo che nessun cittadino possa essere arrestato, fuori del caso di flagrante reato, se non se o in esecuzione di una sentenza dei tribunali ordinari, o per mandato del giudice d'istruzione durante il procedimento iniziato legittimamente, o per ordine scritto di un'autorità cui la legge accorda espressamente il diritto di procedere a simile misura.

Propongo che il cittadino arrestato in flagrante reato debba, entro 24 ore dal suo arresto, essere presentato all'autorità giudiziaria perchè sia interrogato. Se riesce a giustificarsi, deve essere posto immediatamente in libertà; se non riesce a giustificarsi e si tratta di un fatto punibile col carcere per un termine minore di tre anni o colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, debba essere posto in libertà senza pregiudizio del procedimento che possa aver luogo; se si tratta di fatti punibili col carcere per un termine maggiore di tre anni o colla pena della reclusione e relegazione, debba essere posto in libertà provvisoria con cauzione; se si tratta di fatto punibile con pena maggiore, debba essere confermato l'arresto e proceduto a forma di legge.

Ho eccettuato per ragioni di sicurezza pubblica da questa disposizione gli oziosi ed i vagabondi e le altre persone indicate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale, per le quali mantengo in vigore la legislazione vigente.

Accordo di diritto la libertà provvisoria in tutti i reati puniti col carcere per un termine maggiore di tre anni e colla reclusione e relegazione: do facoltà al tribunale istruttore di accordarla anche nei reati colpiti da pena maggiore, quando circostanze speciali lo consiglino.

Propongo che il mandato di cattura non possa rilasciarsi se non nei procedimenti per reati colpiti da pena superiore a tre anni di carcere o alla interdizione dai pubblici uffizi.

Talchè, eccettuati gli oziosi, vagabondi, ecc., tranne il caso di flagrante reato, nessuno può essere arrestato se non per un fatto colpito da pena superiore a 3 anni di carcere; appena arrestato ogni cittadino ha diritto alla libertà provvisoria a meno che non si tratti di fatto punibile con pena superiore alla reclusione: trattandosi di crimini colpiti da pena a questa superiore, il tribunale, ricorrendo circostanze speciali, può accordare la libertà provvisoria. Vi sono dunque due categorie di cittadini esclusi dalla libertà provvisoria: gli oziosi, vagabondi, ecc.; gli accusati di delitti di alto criminale punibili con pena superiore alla reclusione.

Ma, se la società ha diritto di premunirsi contro questi individui: contro i primi per la loro prava qualità, contro i secondi in ragione della gravità della pena che li minaccia, non ha però il diritto d'inferire

contro di essi colla lunghezza del carcere preventivo. Per questo propongo che le cause riguardanti gli oziosi ed i vagabondi, i quali non possono essere ammessi alla libertà provvisoria, quando si tratta di reati di competenza dei tribunali correzionali, debbano essere condotte a termine entro un mese dalla data dell'arresto; e quando per circostanze straordinarie non sia possibile compire il processo entro questo termine, propongo che questo termine debba essere prorogato di un altro mese, decorso il quale, se non è proferita la sentenza definitiva, debbano essere posti in libertà provvisoria. Ho proposto del pari per le cause di competenza delle Corti d'assise, nelle quali non è concessa dalla legge o è negata dai giudici la libertà provvisoria, che debbano essere definite entro due mesi dalla data dell'arresto; e, se ciò è impossibile, debbano essere decise entro la sessione delle assise immediatamente successiva allo spirare dei due mesi.

Provveduto così ai detenuti, per ordine dell'autorità giudiziaria, mi studio di provvedere a coloro i quali sono arrestati per conto dell'autorità di pubblica sicurezza. Oggi l'autorità di pubblica sicurezza arresta un individuo, lo tiene in prigione 8, 10 o 20 giorni, senza sapere la cagione dell'arresto, quindi lo mette in libertà, e *chi ha avuto ha avuto*.

Io propongo che chiunque sia arrestato per conto di un'autorità diversa dalla giudiziaria debba entro le 24 ore dalla data dell'arresto essere presentato al presidente del tribunale, il quale esaminerà se l'arresto è o non è coerente alla legge. Se l'arresto è trovato dal presidente del tribunale coerente alla legge, lo conferma e mette l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria per il corso ulteriore di giustizia; in caso contrario deve ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato.

Ho finalmente disposto che nei casi nei quali il Codice penale non concede di procedere per arresto arbitrario possa l'autorità che ha ordinato l'arresto essere passibile dei danni ed interessi verso la persona arrestata.

Generalmente i procedimenti per arresto arbitrario o non si fanno o quando si fanno, gli autori dell'arresto arbitrario sono sempre assoluti, perchè non è provato il dolo, non è provata la cattiva intenzione; si fa valere la ragione del pubblico servizio, per lo che o per un pretesto o per un altro gli autori degli arresti arbitrari escono sempre, come diciamo noi Toscani, per il rotto della cuffia.

Secondo il mio progetto di legge, quando non ricorrano nell'arresto arbitrario i termini del dolo, potrà farsi la questione della colpa, ed ove questa esista, se potrà l'autore sfuggire la pena afflittiva, non potrà evitare l'emenda del danno.

Queste sono presso a poco le disposizioni che informano il progetto di legge che io ho avuto l'onore di presentare. Questa è, direi quasi, la parte innovatrice,

perchè il fondo del progetto è nel Codice di procedura penale; io non feci altro che allargare il limite delle pene, al disotto del quale non può procedersi alla custodia preventiva.

Nel mio progetto di legge sono due le innovazioni principali: la prima determina la durata dei procedimenti tanto correzionali, relativi a coloro che non possono ottenere la libertà provvisoria, quanto di quelli di competenza della Corte di assise, che parimente non possono per legge o per decreto del tribunale essere ammessi a cauzione.

Io mi sono indotto a sottoporre alla vostra approvazione questo temperamento dallo stato deplorabile dell'amministrazione della nostra giustizia penale.

In una relazione sui lavori dei tribunali criminali del 1869 noi troviamo che 1043 processi per reati di competenza della Corte di assise sono stati ultimati in uno spazio di tempo più lungo di un anno.

In una relazione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli troviamo che oltre 1138 processi pendenti nell'anno 1868 furono scoperti 4686 processi, i quali erano dimenticati nella cancelleria del tribunale di quella città.

Signori, se noi con una disposizione legislativa non provvediamo a questo bruttissimo uso, se non provvediamo a questa biasimevole negligenza, è inutile che noi abbiamo proclamata la libertà individuale.

È necessario che la Camera adottò un temperamento energico. D'altra parte, o signori, il temperamento che io propongo non è una novità, non è una disposizione che piova oggi dalla mia testa sul suolo italiano, ma è una antica istituzione italiana.

Noi troviamo nella raccolta Giustiniana varie disposizioni per le quali i cittadini, i quali non potevano essere ammessi alla libertà provvisoria, avevano diritto di essere giudicati entro un tempo determinato.

Chi è versato nello studio del Diritto Romano conosce la legge 6, Codice *De custodia reorum*, e l'altra al titolo: *Ut criminalis questio intra certum tempus terminetur*.

Per queste leggi il termine per istruire il processo, a seconda della gravità dei delitti, era ora di sei mesi, ora di un anno, ora di due anni; ma decorso il termine legale, il cittadino era posto in libertà; anzi per una di queste leggi è comminata nientemeno che la pena di una multa di 20 libbre d'oro a quel giudice, il quale lascia trascorrere il termine prefinito senza condurre a termine il procedimento.

Anche nella legislazione inglese noi sappiamo che i cittadini, i quali non sono giudicati entro l'epoca stabilita dalla legge sono posti in libertà definitiva.

Io invece, siccome la disposizione dell'antico diritto italiano e di quello inglese potrebbe urtare forse troppo i nostri costumi, propongo che il cittadino, il quale non è giudicato entro quei termini che propongo nel

mio progetto di legge, debba essere ammesso a libertà provvisoria.

Ho introdotta un'altra innovazione. Generalmente nei delitti di competenza delle Corti d'assise, nei delitti che noi chiamiamo di alto criminale, la legge non concede la libertà provvisoria. Questa è anche la legislazione dell'Inghilterra. Però in Inghilterra vi è la Corte del Banco del Re, la quale, per eccezione, nei casi speciali ammette a cauzione coloro i quali, secondo la lettera della legge, non lo potrebbero.

Io propongo nel mio progetto di legge che in tutti quei casi, nei quali la legge non accorda la libertà provvisoria, possa dal tribunale, per circostanze speciali, accordarsi la libertà provvisoria; e perchè questa facoltà, che io do al tribunale, non possa mai degenerare in un pericolo per la società, propongo che nei casi eccezionali, i quali *a priori* non potrebbero determinarsi, ma che chiunque abbia pratica delle cose penali, sa che pur troppo si possono verificare, la libertà provvisoria debba essere accordata ad unanimità di voti; ed ho escluso da questa disposizione gli oziosi, i vagabondi e coloro che non hanno obbedito al mandato di comparizione. Tolgo questa facoltà ai giudici dopo che è stata profferita la sentenza che ordina la messa in accusa per un delitto di alto criminale.

Mi sembra così aver conciliato i diritti dell'umanità coll'interesse sociale.

Signori, io non vi trattengo di più su questo mio progetto di legge. Io vi prego di accoglierlo, perchè credo che sia venuto il momento nel quale convenga mettere in armonia le nostre leggi organiche collo Statuto. Oggi le leggi, generalmente parlando, ci tolgono quello che ci dà lo Statuto. Noi ora che abbiamo compiuta la nostra unità, dobbiamo organizzare sopra le basi della giustizia la libertà, e fare che lo Statuto non sia un'affermazione platonica di diritti, ma una realtà. (Bravo! Benissimo! a sinistra)

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Signori, io sono difensore quant'altri mai della libertà individuale; e più che altri ho desiderato e cooperato perchè nel Codice di procedura fossero introdotte disposizioni tali da costituire una solida guarentigia per la libertà individuale. Non pertanto io sento il penoso dovere di dichiarare che avrei desiderato e desidererei ancora che l'onorevole De Witt non insistesse per la presa in considerazione del suo progetto di legge nelle attuali condizioni; ed in ogni caso desidererei che la Camera rimandasse a tempo più opportuno ed a studi migliori questa importantissima materia: e questo per tre ragioni che esporrò brevemente alla Camera.

La prima di queste ragioni è che il progetto dell'onorevole De Witt non è un progetto di legge che possa stare da per sé; ma è piuttosto un progetto che si collega all'ordinamento generale dei giudizi, che fa parte essenziale del Codice di procedura penale, e che non

potrà essere attuato nè produrre gli effetti che se ne vogliono aspettare se non quando venga messo in coordinazione colle disposizioni del Codice medesimo.

Ora, il Codice di procedura penale è di recentissima data. Fatto con larghissimi principii nel 1859, da un chiaro ed egregio giureconsulto, qual è l'onorevole Rattazzi, allora ministro di grazia e giustizia, venne nel 1865 riesaminato e modificato specialmente nella parte che riguarda la libertà provvisoria degli imputati; e tutte le modificazioni fattevi s'ispirarono ai più larghi principii di libertà e di giustizia, talchè coloro che fanno studi di legislazione comparata, confrontando, in questo argomento, il nostro Codice di procedura penale con tutti gli altri Codici d'Europa, non possono non convenire che il più largo, il più protettore, in fatto di libertà individuale degli imputati, sia il Codice che attualmente vige in Italia. Ora, venire appena dopo cinque anni di prova a rimutare questa materia, a modificare ancora una volta questo Codice con una legge, la quale non può essere coordinata al suo sistema, se non mutando moltissime delle sue disposizioni, mi pare in verità cosa troppo grave, e da non raccomandarsi molto. Alle leggi non bisogna toccare che con grande cautela, dopo lunga esperienza, e in casi di vera necessità. Mutarle ad ogni tratto, in ogni anno, per ogni nuovo desiderio, sia pur generoso, potrebbe dar argomento di leggerezza e di instabilità, e far ricordare quel doloroso detto di Tacito: *corruptissima republica, plurimæ leges*.

La seconda ragione per la quale io proporrei di rimandare questo progetto di legge a tempi più opportuni, è questa; che presentemente pende innanzi alla Camera un progetto di legge per misure eccezionali di sicurezza pubblica. Io non so quale sarà il giudizio della Camera intorno a quel progetto, consigliato da certe gravi ed eccezionali condizioni. Ma venire in questo momento con altro progetto di legge a innovare in senso più largo le disposizioni circa la libertà provvisoria degli imputati, quando ve n'è in discussione uno il quale per le presenti nostre condizioni intende ad introdurre molteplici restrizioni alle disposizioni generali del Codice, in verità mi sembrerebbe cosa affatto strana e contraddittoria. E più che per ogni altro motivo, pel desiderio appunto che io ho di non pregiudicare quello di buono e di ragionevole che può ancora esser fatto in questa materia, e che trovasi per avventura accennato nel progetto dell'onorevole De Witt, io vorrei che la Camera ne rimandasse l'esame ad altro tempo, onde si possa avere maggior agio e migliori condizioni per esaminare con maturità e senza preoccupazioni le proposte che ci vengono fatte.

Aggiungerò una terza ragione; ed è che effettivamente il progetto di legge che vi è stato presentato, contiene forse, o senza forse, delle idee e dei concetti degni di essere studiati, ma mi perdoni l'onorevole De Witt, nel modo con cui è formulato, parmi che meriti qualche studio maggiore. Imperocchè se quel progetto

si mette a raffronto col Codice di procedura penale in vigore, si scorge che in esso vi sono disposizioni le quali non sono che la riproduzione, sotto altra forma, di quelle che già abbiamo; che ve ne ha qualche una la quale forse peggiorerebbe le condizioni presenti; e ve ne sono certe altre che sono assolutamente inesequibili nel presente sistema dei giudizi e nelle presenti condizioni della legislazione penale. Se la Camera me lo permette, io verrò indicando qualcuno di questi confronti; non tutti, chè sarebbe lungo ed intempestivo il lavoro.

Comincio dal primo articolo. Che cosa dice esso? « Fuori del caso di flagrante reato nessun cittadino può essere arrestato, nè detenuto in carcere se non che, o in esecuzione di una sentenza del tribunale ordinario, o per mandato del giudice d'istruzione rilasciato nel corso di un procedimento penale legittimamente promosso, o per ordine scritto di un'autorità cui la legge accorda espressamente il diritto di comandare una tale misura. »

Ora, io domando a chiunque ha notizia della nostra legislazione, in qual altro modo mai può verificarsi l'arresto, se non o nel caso della flagranza del reato a termini degli articoli 60, 64 e 65 del Codice di procedura penale, o per la esecuzione di una sentenza di un tribunale, o per effetto di un mandato di cattura rilasciato nel corso di un'istruzione, o per ordine scritto di un'autorità cui la legge commette la facoltà di comandare l'arresto. Per me non so che vi sia altro modo per procedere all'arresto di un individuo, a meno che non si tratti degli arresti arbitrari, puniti e repressi dal Codice penale.

L'onorevole De Witt conosce benissimo queste cose. Se alcuno ne dubiti, apra il Codice penale, e troverà disposizioni severissime negli articoli 194 e seguenti contro qualunque atto arbitrario commesso contro la libertà personale di un privato o il libero esercizio dei suoi diritti: troverà nell'articolo 198 che i custodi ed i carcerieri non possono prestarsi a ricevere un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità investita di questo potere: troverà di più nell'articolo 197, che chiunque può reclamare contro di un arresto arbitrario od illegale, e che gli ufficiali giudiziari ed amministrativi i quali avessero ricusato di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria, sono puniti di sospensione.

Procediamo oltre. L'articolo 2 del progetto dice:

« Chiunque venga arrestato in flagrante reato sarà, al più tardi entro le 24 ore dall'arresto, tradotto davanti l'autorità giudiziaria viciniora per essere interrogato. »

Ma qui effettivamente, signori, vi ha qualche cosa che peggiora le condizioni dell'arrestato; perciocchè se riscontrate le disposizioni dell'articolo 68 della proce-

dura penale, vedrete che la legge non concede nemmeno queste 24 ore, ma dice la persona arrestata deve essere tradotta *immediatamente* innanzi all'autorità giudiziaria. Ecco la disposizione della legge:

« La persona arrestata sarà *immediatamente* condotta avanti l'ufficiale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

« Questo ufficiale la farà *tosto* tradurre avanti il pretore, od avanti il procuratore del Re... » (*Interruzione a sinistra*)

Non intendo la interruzione: certo la legge lo prescrive, ed è la legge che noi discutiamo: « ... lo farà *tosto* tradurre avanti il pretore, o il procuratore del Re, o il giudice istruttore, se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di quest'ultimo.

« Se la persona arrestata è stata condotta avanti il pretore, questi ne informerà *tosto* il procuratore del Re trasmettendogli un rapporto sulla causa che ha determinato l'arresto e sulle circostanze relative.

« Nel caso preveduto nell'articolo 65, cioè dell'arresto in flagranza di reato, la traduzione della persona arrestata senza ordine si farà nella stessa conformità. »

Dunque, voi lo vedete, ciò che vuole l'onorevole De Witt, cioè la traduzione immediata dell'arrestato innanzi l'autorità giudiziaria sta nella legislazione in vigore; è prescritto ed in modo anche più energico dall'articolo 68 della procedura penale.

Prosegue il progetto dell'onorevole De Witt:

« Se l'arrestato riesce a *giustificarsi*, sarà posto immediatamente in libertà; se non riesce a giustificarsi e si tratti di un fatto punibile col carcere minore di tre anni o con pena criminale non superiore alla interdizione dai pubblici uffizi, sarà posto in libertà, senza pregiudizio del procedimento che possa avere luogo.

« Se si tratti di fatto punibile con pena correzionale superiore al carcere per tre anni o colla pena della reclusione o della relegazione, sarà posto in libertà provvisoria, con cauzione o senza.

« Se si tratti di crimine punibile con pena superiore alla reclusione, sarà confermato l'arresto e proceduto a forma di legge. »

Io domanderei prima di tutto, chi è questo giudice *viciniore*, innanzi al quale deve essere condotto l'arrestato? Quale deve essere il suo giudizio? In qual modo verificherà se l'arrestato riesce o no a giustificarsi, egli, questo giudice *viciniore*, che forse non ha ordinato l'arresto, che non ne conosce per avventura le ragioni, che non ha nè documenti nè atti per formare il suo giudizio?

Sono altrettanti quesiti che il progetto di legge lascia insoluti; ed ordinare la detenzione, o la libertà, senza nessuna cognizione di causa, è certo gravissima cosa e pericolosa.

Per contrario, signori, il Codice di procedura ha provveduto con molto maggiori guarentigie a questi

casi, ed io mi permetto di ricordare innanzi tutto la disposizione dell'articolo 195:

« La persona arrestata (dice questo articolo) sarà tradotta avanti l'autorità che ha rilasciato il mandato; se questa riconosce che la persona arrestata non è quella contro cui fu rilasciato il mandato, la farà rimettere in libertà e distenderà del tutto un verbale. »

Ecco il primo esame che deve fare l'autorità a cui è tradotto l'arrestato; l'identità della persona: fatto che può essere facilmente e immediatamente riconosciuto.

Prosegue la legge:

« Se l'arresto è seguito fuori del distretto di residenza dell'autorità che rilasciò il mandato di cattura, l'arrestato, ove lo richieda, sarà tradotto innanzi al *giudice di mandamento* nel quale l'arresto ebbe luogo; questi verificherà l'*identità* della persona ed apporrà il *visto* al mandato di cattura; ed ove fosse provato che la persona arrestata non è quella indicata nel mandato, il giudice ordinerà che sia rimessa in libertà, e ne stenderà verbale. »

Esame è questo ancora dell'identità della persona; ma fatto non più dal giudice che rilasciò il mandato di cattura, ma, meglio che dal giudice *viciniore* dell'onorevole De Witt, dal giudice del mandamento nel quale l'arresto è seguito. Ma qui non si arresta la legge; l'articolo 195 prosegue dicendo:

« Se la persona arrestata fuori del distretto di residenza dell'autorità, che rilasciò il mandato di cattura, pretendesse essere questo irregolare per mancanza di formalità essenziali, sarà tradotta, come sopra, innanzi al pretore del luogo in cui l'arresto venne eseguito, il quale lo farà custodire e ne informerà *tosto* l'autorità suddetta, cioè quella che rilasciò il mandato di cattura, per quei provvedimenti che saranno del caso. »

E, soggiunge la legge:

« Qualora la persona arrestata allegasse un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sulla medesima siensi rinvenuti effetti, carte od istrumenti atti a farla presumere autrice o complice del reato, il giudice *assumerà informazioni*, e se l'allegazione d'*alibi apparisce fondata*, stenderà verbale che trasmetterà *senza ritardo* all'autorità sopraddetta per gli ulteriori provvedimenti. »

Vedete dunque, o signori, che i casi di liberazione per motivo di non giustificata identità della persona arrestata, per irregolarità del mandato di cattura, ovvero per fondata presunzione d'innocenza, sono tutti, con molta sagacia o con molta prudenza, preveduti e regolati dalla legge secondo le diverse circostanze degli avvenimenti.

Nè parmi utile di confondere, per amore di brevità, tutte quelle distinzioni nella formola vaga ed indeterminata segnata nell'articolo 2 del progetto:

« Quando avrà *giustificato* la sua innocenza, ovvero se riesce a giustificarsi... »

L'articolo 3 del progetto prosegue così :

« Il cittadino arrestato per ordine di un'autorità diversa dalla giudiziaria, ha diritto entro le 24 ore di essere tradotto avanti al *presidente* del tribunale nella cui giurisdizione è stato arrestato, o si trova detenuto. Il presidente esaminerà *sommariamente* se l'arresto è legale, avuto riguardo al fatto pel quale è stato ordinato e alla persona che ne fu passiva: trovando l'arresto coerente alla legge lo confermerà, ed ove ne sia il caso ordinerà che l'arrestato sia tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria perchè sia proceduto a regolare istruzione; ove l'arresto *apparisca* illegale, ordinerà che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà. »

Ma io prego innanzitutto l'onorevole De Witt a riflettere che questo sistema varia tutte le competenze dei nostri giudizi penali; poichè il presidente del tribunale non ha per se solo nessuna ingerenza nè nell'istruzione dei processi, nè nei giudizi di legittimazione di arresto.

Per l'opposto nella sezione ottava del titolo secondo del Codice di procedura penale, aggiunta pressochè intera nella revisione del Codice del 1865, son segnate le più accurate norme e le più sicure guarentigie per la conferma e revocazione dei mandati. Giova ricordarne, o signori, qualche disposizione.

L'articolo 197 dispone che il giudice istruttore entro 24 ore dacchè avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, comunicherà gli atti ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero: questi nei due giorni successivi darà le sue conclusioni sulla legittimità dell'arresto, e farà le occorrenti istanze perchè l'istruzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria scarcerazione; ed il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

La Camera di consiglio, prosegue l'articolo 199, se riconosce che l'istruzione è compiuta, e non occorrono ulteriori indagini, pronunzierà sul merito: se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistono prove od indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, ordinerà che rimanga in istato di arresto: se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, o che le prove o gl'indizi fino allora raccolti, non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato con o senza cauzione.

Nè a ciò s'arresta la legge, ma nell'articolo 200 dispone che se la Camera di consiglio avrà ordinato che l'imputato rimanga in istato di arresto, il giudice istruttore dovrà almeno ogni due mesi riferirle i risultati dell'istruzione da lui proseguita, e la Camera di consiglio potrà secondo le circostanze, ordinare che

prosegua lo stato di arresto, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente scarcerato.

E tutto ciò, signori, indipendentemente dalla libertà provvisoria che può o deve essere accordata per la natura del reato, della quale si occupa la legge negli articoli 215 a 230 del Codice di procedura penale.

Io non proseguirò, signori, questo confronto fra il progetto dell'onorevole De Witt, e l'attuale stato della nostra legislazione. Abuserei troppo della vostra indulgenza, e dovrei discendere a disamine sì minute, che mi discosterebbero troppo dall'indole della presente discussione.

Questo solo dirò, che, se io non m'inganno, tre sono le differenze sostanziali fra l'attuale Codice di procedura ed il progetto dell'onorevole De Witt.

La prima è, che secondo l'onorevole De Witt il mandato di cattura non può essere rilasciato se non contro chi è imputato di un delitto punibile col carcere per un termine superiore a tre anni, o di un crimine punibile con pena superiore all'interdizione dai pubblici uffici. Per l'opposto nell'attuale sistema, quando si tratta di reati che portino a pena maggiore di tre mesi di carcere, il giudice istruttore può, secondo le circostanze, rilasciare mandato di comparizione o di cattura, ed anche convertire, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il mandato di comparizione in mandato di cattura.

La seconda differenza è, che secondo il progetto dell'onorevole De Witt, in tutti i procedimenti per delitti punibili col carcere minore di tre anni, e per crimini punibili con la reclusione o con la relegazione, sarà accordata la libertà provvisoria con cauzione o senza, anche dopo l'arresto dell'imputato; e negli altri crimini punibili con i lavori forzati o con la morte può essere accordata la libertà provvisoria mediante cauzione.

Per l'opposto, nell'attuale sistema della nostra legislazione se trattasi di delitti punibili col carcere minore di tre mesi, l'imputato, anche arrestato sarà messo in libertà provvisoria anche senza cauzione: se trattasi di delitti punibili con pena maggiore di tre mesi di carcere, si dovrà, mediante idonea cauzione, accordare all'imputato la libertà provvisoria, salvo che si tratti delle persone sospette indicate nell'articolo 206, ed eccettuate anche dall'onorevole De Witt. Nei crimini poi punibili con la reclusione, o la relegazione, se l'imputato prima di essere arrestato fa domanda di libertà provvisoria, *deve* essergli accordata; se la fa dopo, *può*, secondo le circostanze, essergli accordata o negata. Per tutti gli altri crimini la libertà provvisoria è negata.

Ora io lascio alla vostra coscienza, signori, il considerare quale effetto produrrebbe nell'opinione pubblica il vedere che un individuo arrestato in flagranza di reato per aver commesso uno stupro violento, un attentato al pudore, una ferita grave, od altro crimine,

sia immediatamente dopo rilasciato dal giudice sol perchè ha domandato la sua libertà provvisoria. È già molto avere concesso in questi casi *facoltà* ai giudici di liberare l'arrestato senza che sia mestieri mutare questa *facoltà* in *dovere*.

La terza differenza sta in questo che, secondo le nostre leggi è raccomandata la sollecitudine dei giudizi, ma per la natura stessa delle cose non si è potuto loro prescrivere alcun termine definito. Per contrario, secondo il progetto dell'onorevole De Witt, sarebbe fissato un termine necessario ad ogni giudizio.

Dopo un mese per i delitti, se non è compiuto il giudizio, l'imputato qualunque si fosse, dovrebbe essere posto in *libertà*; dopo due soli mesi pe' crimini, se non è compiuto il giudizio, l'accusato deve essere posto in *libertà*, anche se accusato di parricidio o d'assassinio!

Se questo sia possibile nelle condizioni dei nostri giudizi, nella molteplicità degli accusati, nelle lunghezze necessarie delle istruzioni per chiarire la verità, lo lascio al giudizio vostro, signori! È per queste ragioni che io credo di essere discreto, quando, considerando che questa proposta contiene concetti che studiati e migliorati possono pure essere introdotti nella legislazione, non mi oppongo assolutamente alla sua presa in considerazione, ma domando che l'esame di questo disegno di legge sia rimandato ad altro tempo ed a migliori occasioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro si oppone alla presa in considerazione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando per lo meno che si sospenda.

**DE WITT.** Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle benevoli espressioni colle quali egli ha voluto onorare la mia proposta. Non posso però accettare le ragioni per le quali egli mi ha consigliato di ritirarla.

Non è un esagerato amore di paternità che m'impedisce di aderire all'invito dell'esimio contraddittore, è la convinzione intima che debba farsi qualche cosa nella soggetta materia, che m'incoraggia a mantenere il mio progetto, tanto più che le ragioni per le quali sono invitato a ritirarlo non mi hanno convinto.

La prima ragione addotta dall'onorevole guardasigilli, se ho bene afferrato il suo concetto, è che la mia proposta non può stare da sè, ma si collega con tutto il nostro sistema di legislazione penale, e che quindi la medesima non può essere accolta se non si riforma tutto il sistema.

Rispondo. Il guardasigilli versato come è nella conoscenza del diritto, m'insegna che non può lasciarsi sussistere una cattiva legge, perchè revocandola o modificandola converrebbe por mano a riformare un intero sistema di legislazione.

Io ho dimostrato che quella parte del nostro Codice che riguarda la custodia preventiva è cattiva; l'egregio oppositore concorda che il mio progetto pre-

senta qualche cosa di buono; perchè si oppone a che almeno questa piccola parte buona sia studiata? Dice una regola del nostro antico diritto: *capienda occasio est, quæ prebeat benignius responsum*. Prendiamo questa occasione per studiare le modificazioni da portarsi alla nostra legge di rito penale; ma non seppelliamo nel trabocchetto della dimenticanza la mia proposta, per la ragione che comunque sia in parte buona, prendendola in considerazione, converrebbe modificare tutto il nostro sistema di leggi penali.

Per accordare le garanzie al Pontefice abbiamo pure sconvolto la nostra legislazione, abbiamo pure toccato il Codice penale e la legge sulla stampa; abbiamo fatto qualche cosa di più; abbiamo riveduto e corretto ad *usum Delphini* tutto il nostro diritto pubblico interno.

Nell'occasione nella quale si trattava di mettere in armonia la legge sulle garanzie colla legge sulla stampa, io proposi un emendamento perchè fosse dichiarato non potersi decretare la custodia preventiva nei procedimenti per reati di stampa. L'onorevole guardasigilli mi disse allora che la mia proposta era inopportuna, ed oggi che propongo un sistema generale, egli dice che questo sistema non si può adottare in quanto che bisognerebbe sconvolgere tutta la legislazione. Con questi mezzi dilatorii non verremo mai a capo di niente. Ma se abbiamo modificato la nostra legislazione colla legge sulle garanzie, possiamo ben farlo ora che si tratta della libertà dei cittadini.

Io credo, e lo credo con profondissima convinzione, che la libertà individuale dei cittadini sia qualche cosa più del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Ha detto l'onorevole guardasigilli che la legge attualmente in vigore (il Codice di procedura penale), è un progresso; che confrontata con le altre legislazioni segna il limite massimo a cui si possa arrivare per la libertà provvisoria; ed ha citato il nome dell'onorevole Rattazzi, come colui che è l'autore del Codice del 1859. Io confesso, signori, che, avuto riguardo alla legislazione delle antiche provincie, il Codice penale, e quello di procedura penale sono un progresso; ma confrontati col limite a cui sono giunti gli studi di diritto penale, credo non lo sieno. Di fronte alla legislazione inglese il nostro Codice di procedura penale non è certo un progresso; anzi, se confrontiamo il Codice di procedura penale con qualche legislazione che vigeva in Italia, noi vediamo che segna un vero regresso. Infatti l'onorevole guardasigilli sa benissimo, che per una legge toscana del 1853, la custodia preventiva non poteva essere decretata, senonchè trattandosi di un reato punibile col carcere per un termine maggiore di due anni; invece col Codice del 1866 si può decretare la custodia preventiva, per un reato punibile con 3 mesi di carcere. È per questa insidiosa disposizione che noi vediamo le razzie di giornalisti; razzie che sarebbero impossibili colla legge toscana del 1853, mentre sono un fatto quotidiano

col Codice attuale di rito penale. Ora io domando all'onorevole guardasigilli: in questo stato di cose, il Codice di procedura penale attuale è un progresso o è un regresso?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Guardate la Toscana; ma tutta l'Italia!

**DE WITT.** Non ho capito: parli più forte e le risponderò.

Ha detto l'onorevole guardasigilli che, accettando il mio progetto di legge, si darebbe segno d'instabilità, modificando una legge che è in vigore da pochi anni soltanto.

A me pare, o signori, che quando si tratta di una legge riconosciuta ingiusta, è nostro dovere il correggerla; perchè il dovere principale del legislatore è quello di essere giusto, e la giustizia non si crea mica con le disposizioni legislative; la giustizia è qualche cosa di superiore alla legge; di superiore alle nostre deliberazioni.

Non venga con Tacito a dirci: *corruptissima republica plurimae leges*. Certo è corrotto Stato quello nel quale non giunge a mezzo novembre quello che è filato d'ottobre; ma si può trovare corruzione peggiore di quella di un Governo che, conoscendo una legge ingiusta non vuol correggerla per fuggire la taccia d'incostante?

Correggiamo il male quando lo conosciamo, questo non è incostanza, è perseveranza nel bene, il quale non si può conseguire di un tratto, ma si raggiunge per gradi.

Si chiami pure incostanza ogni passo fatto nella via del progresso, sarà sempre migliore della immobilità nel male: l'apparente incostanza che si ravvisa nel correggere le cattive leggi, è prudenza, è sapienza, la immobilità nel male conosciuto, è ostinazione. (Bravo! bene! *a sinistra*)

Il secondo argomento dell'onorevole guardasigilli è stato che oggi si chiedono dal ministro leggi di eccezione. Ma, appunto perchè io fui, sono e sarò sempre contrario alle leggi eccezionali, e perchè credo che le leggi di eccezione invece di giovare allo Stato ne procurano la rovina, mentre mi riservo di combattere il progetto ministeriale, ho proposto il mio progetto di legge.

D'altra parte siccome vi ha una categoria di persone per le quali la legge bisogna che sia armata di una prudente diffidenza, io ho lasciato nel mio progetto di legge in vigore tutte le disposizioni relative agli oziosi e vagabondi, ecc.

E qui vi confesso, o signori, che nello scrivere quegli articoli nei quali io manteneva in vigore l'articolo 206 del Codice di procedura penale la mano mi tremava, poichè è impossibile trovare una legge barbara, come quella che parla degli oziosi e vagabondi, perchè, diciamo la verità, se vi sono persone che si trovano in questa condizione, forse la colpa è più della

società che di esse, e perchè noi nulla facciamo per riabilitarle, anzi col trascurare la istruzione, coll'aggravare così enormemente di tasse le popolazioni, coll'accatastare nelle prigioni migliaia e migliaia di cittadini accusati di colpe leggerissime, non facciamo che creare i delitti. E poi, noi che ne siamo, in certo modo, la causa morale, noi che non sappiamo educare le moltitudini, noi che non sappiamo prevenire i reati, aggraviamo la nostra mano su questi disgraziati i quali si trovano in quella condizione, in gran parte per colpa loro, ma in gran parte anche per colpa nostra, noi ne formiamo delle categorie di cittadini posti quasi fuori della legge, e facciamo scontare ad essi la nostra colpa di non sapere educare, prevenire, ed impedire, favorendo il benessere generale, le cause dei delitti.

L'onorevole guardasigilli ha detto che il mio progetto di legge è inutile, e per provarlo ha letto il primo articolo, nel quale è proposto che non può eseguirsi l'arresto se non nei casi di flagrante reato, ecc., ed ha soggiunto che questo articolo è una inutilità, perchè nel Codice di procedura penale esiste una analoga disposizione.

Io ho detto nella relazione che ho fatto precedere al mio progetto di legge, che ho dovuto ripetere alcune disposizioni che sono contenute nel Codice di procedura penale per fare un progetto solo che comprendesse tutti i casi di arresto preventivo, libertà provvisoria, ecc., giusta i concetti contenuti nei tre o quattro articoli che cambiano o almeno modificano in gran parte la legislazione vigente.

Se io avessi presentati staccati, sconnessi, isolati, indipendenti quei tre o quattro articoli da quelli che il guardasigilli crede per lo meno superflui, avrei fatto opera dissennata, avrei fatto un aborto da non potersi sostenere.

Quindi questi articoli che il guardasigilli dice superflui, sono nel mio progetto come il nesso necessario fra il vecchio ed il nuovo, il cemento per unire le diverse parti della mia proposta.

D'altra parte, se le disposizioni, le quali sono contenute nel mio progetto, sono già contenute nel Codice di procedura penale, che difficoltà ha il guardasigilli che questo mio progetto di legge le ripeta?

Ma vi è qualche cosa nel mio progetto di legge che non è nel Codice di procedura. Per esempio, quella disposizione diretta a frenare gli arresti arbitrari, quella determinazione di tempo entro il quale l'arrestato in flagrante reato debba essere consegnato al giudice: questa disposizione non vi è nel Codice di procedura. In esso è detto che l'arrestato debba essere consegnato *immediatamente*, ma questo *immediatamente* si traduce in giorni, settimane e mesi; e qualche brano di statistica penale, che vi ho letto, vi dimostra come nel linguaggio dei nostri tribunali la parola *immediatamente* equivale a quando si vorrà colà dove si vuole ciò che si vuole.

Ha detto il guardasigilli che le disposizioni riguardanti il caso di arresto in flagrante reato sono contenute nel Codice di procedura penale. Ed è vero. Ma, se il guardasigilli legge bene il mio progetto di legge, troverà che qualche cosa di nuovo vi è in esso.

Prima di tutto, come ho avuto l'onore di dire testè, vi è la determinazione del tempo entro il quale l'arrestato deve essere presentato al giudice, sostituendo alla parola *immediatamente*, che ormai non ha più valore, la designazione del termine preciso entro il quale tal presentazione debba aver luogo.

Ma vi è di più: per la legge attuale se l'arrestato in flagrante lo è per un fatto che possa essere punito col carcere per un termine maggiore di tre mesi, se non può aver luogo la citazione diretta, si mette a macerare nei nostri stabilimenti carcerari; e se poi se ne dimentica il processo, come accadde di quei quattro mila circa dei quali ho parlato di sopra, non se ne parla più per mesi ed anni, finchè una felice combinazione non fa scoprire i processi dimenticati. Invece la mia proposta, che cosa dice? Dice anche l'arrestato in flagrante reato, quando non ha commesso un reato punibile con pena superiore ai tre anni di carcere, deve essere posto in libertà senza pregiudizio del procedimento.

Ma, dice l'onorevole guardasigilli: nel Codice di procedura penale vi sono alcune disposizioni più benigne delle vostre. Ed io lo sapeva, perchè aveva un poco studiato il Codice di procedura, ed appunto per questo l'articolo finale del mio progetto di legge dice: che, « per tutto ciò che non è espressamente contrario al progetto di legge, si debbono attendere le disposizioni in vigore. » Il mio progetto quindi è un miglioramento, una correzione, e in ciò che non è corretto sta fermo il Codice di procedura penale.

Il ministro guardasigilli mi ha detto: ma voi nei casi di arresto, per ordine di un'autorità diversa dalla giudiziaria, create un giudice nuovo, mentre il Codice di procedura penale lascia al giudice istruttore la facoltà d'inquirere, di cominciare o no il processo; voi volete che l'arrestato sia condotto davanti al presidente del tribunale, il quale non dovrebbe fare altro che esaminare l'arresto eseguito.

Io rispondo: sì, signore, ho pensato molto prima di introdurre questa disposizione nel mio progetto; ho bilanciato fra il vecchio e questo mio nuovo sistema; poi mi sono indotto ad adottarlo e a proporlo. E ciò perchè? Perchè ho veduto che si danno molti casi in cui un poveretto è arrestato per ordine di un prefetto, e non se ne sa più niente, finchè, dopo qualche mese, gli si apre il carcere, e il danno è di chi l'ha avuto.

Potrei citare mille di questi casi; accennerò soltanto a quello di un amico mio, il dottore Apollonio Apolloni, che fu arrestato, tenuto per circa quindici giorni nel mastio di Volterra, di dove fu in seguito messo in libertà. Egli presentò querela per arresto arbitrario; la querela si è smarrita, come quei famosi processi di

Napoli, ed egli ebbe, per così dire, il danno e le beffe. Vedete dunque che la nostra legislazione ha bisogno di essere corretta in questa parte; i procuratori del Re ed i delegati sono foglie del medesimo ramo, sono tutti dipendenti dal potere esecutivo; quindi il povero arrestato per conto dell'autorità di pubblica sicurezza è mandato da Erode a Pilato; e, dopo che è stato per qualche tempo in prigione, non sa a chi rivolgersi per ottenere giustizia.

Io pongo perciò l'arrestato sotto la tutela del presidente del tribunale, autorità inamovibile, rispettata ed in grado di frenare gli abusi del potere esecutivo, che si commettono più di frequente di quello che noi crediamo.

E volendo dare maggiori garanzie all'arrestato per ordine del potere di polizia, ho dato facoltà a chiunque venga in cognizione di un simile arresto d'invocare l'autorità del presidente, d'invocare al bisogno l'applicazione degli articoli del Codice di procedura penale diretti ad impedire il carcere privato.

L'onorevole guardasigilli mi diceva che questa disposizione è inutile, perchè il Codice tutela abbastanza cogli articoli 802 e seguenti contro l'arresto illegale.

Ma mi permetta l'onorevole contraddittore, questi articoli riguardano il carcere privato, non l'arresto e seguito per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il mio progetto mira appunto ad estendere queste disposizioni, cioè il diritto di ciascun cittadino a reclamare la libertà individuale dell'arrestato per ordine dell'autorità di polizia.

Si dice: ma noi siamo larghissimi colla libertà provvisoria. Non vi è delitto, tranne i delitti di alto criminale, per i quali la libertà provvisoria non sia accordata; dunque voi domandate una cosa inutile. Ma altro è il caso che un cittadino possa domandare la libertà provvisoria dopo essere stato arrestato, altro è il caso che un cittadino non possa essere arrestato preventivamente.

Ecco la diversità dei concetti dai quali noi partiamo. L'onorevole guardasigilli crede che si sia provveduto bastantemente alla libertà individuale quando si dà la facoltà ad un cittadino arrestato di domandare la libertà provvisoria, mentre io invece voglio che si provveda alla libertà individuale restringendo al minor numero possibile di casi la facoltà di procedere all'arresto preventivo.

L'onorevole guardasigilli disapprova la mia proposta tendente a stabilire un termine entro il quale i processi debbano essere ultimati, ed accordare la libertà provvisoria ove questo limite sia inutilmente decorso. Egli vi parla di pericoli, teme per la società, prevede scandali da questa mia proposta.

Rispondo brevemente: in Inghilterra il cittadino che non è giudicato entro i termini legali è posto definitivamente in libertà; lo stesso era per l'antico diritto Romano.

I timori di pericoli di scandali sono dunque un fantasma e nulla più.

Sieno più attivi i procuratori del Re nel portare le cause ai dibattimenti, non si smarriscano nelle cancellerie i processi a migliaia, e vedrà l'onorevole guardasigilli che questo limite che io ho fissato, piuttosto che essere angusto è larghissimo, perchè tre mesi per qualunque procedimento sono più che sufficienti. Non voglio richiamare alla memoria della Camera circostanze dolorose che è bene sieno dimenticate, ma ricorderò all'onorevole guardasigilli che un certo processo istruito qui a Firenze per un fatto per me chiarissimo, ma che per ragioni politiche è stato ingarbugliato, fu compilato in brevissimo tempo, e pochi giorni furono anche accordati alla difesa per studiare un processo *monstre*. Era il *multorum camelorum onus* di Giustiziano.

Io non voglio davvero che la difesa sia angustiata, ma voglio che i pubblici Ministeri, che le Camere di Consiglio procedano con la massima alacrità. Se dopo tre mesi dall'arresto, notate bene, dall'arresto, non dalla prima notizia del reato, non siete giunti a raccogliere tanti elementi di reità da fabbricarvi sopra un atto di accusa, perchè volete ostinarvi a ritenere in prigione un cittadino che non potete convincere del delitto che gli obbiettate? Propongo io forse che dopo tal tempo debba essere posto in libertà definitiva, come presso gli Inglesi? No: propongo solo che sia posto in libertà provvisoria. Vi sembra questa un'esorbitanza?

Concludo: non si tratta oggi che voi dobbiate approvare questa legge, si tratta solo che voi votiate di prenderla in considerazione. Anche l'onorevole guardasigilli vi ha trovato qualche cosa di buono. Le ragioni che egli ha accampate per combatterla non mi sembrano convincenti. Prendete dunque per ora in considerazione il mio progetto, e, quando esso sarà allo studio, allora ci farete tutte quelle modificazioni che saranno necessarie per metterlo in armonia col rimanente della legislazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non entrerò, signori, in una discussione di particolari coll'onorevole De Witt. Dovrei passare a rassegna tutto il suo progetto e metterlo a riscontro coi Codici penale e quello di procedura, e la Camera non mi seguirebbe certo in questa lunga discussione. Mi limiterò a pochissime osservazioni.

L'onorevole De Witt ha parlato di processi dimenticati per due o tre anni. Ma vi erano forse degli arrestati? Non vi era nessun arrestato. Sarà dunque stato un danno per la giustizia il non essersi sollecitati quei processi, perchè non si sono potuti punire i colpevoli, ma pei cittadini sotto processo non ci fu danno e non ci furono sofferenze di carcere prolungato.

L'onorevole De Witt crede necessario che vi sia una disposizione di legge, la quale dichiara proprio che

l'arrestato entro 24 ore sia tradotto innanzi all'autorità giudiziaria! Ebbene l'articolo 17 della legge di sicurezza pubblica dice più di quello che vuole l'onorevole De Witt, eccone le parole:

« Art. 17. La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata a che, sino all'intervento dell'autorità competente, non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

« L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero dall'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura. Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, sempre, entro le 24 ore essere rimesso all'autorità giudiziaria... »

*Voci a sinistra.* Ma ciò non si fa.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non so se non si fa; se non si facesse sarebbe questo un fatto, non un diritto; un fatto che il progetto dell'onorevole De Witt non scongiurerebbe... Certo è però che la prescrizione che si richiede per far sì che entro le 24 ore l'autorità giudiziaria prenda conoscenza dell'arresto, si trova scritta già testualmente nella legge.

A che dunque si riduce il progetto di legge dell'onorevole De Witt?

Io l'ho detto, si riduce principalmente a questo: che nel Codice si dice che si può arrestare un individuo in flagranza di reato, quando questo reato porti a pena maggiore di tre mesi di carcere; e l'onorevole De Witt vorrebbe che non si potesse arrestare un individuo, se non quando il reato porta a pena superiore a tre anni di carcere.

**DE WITT.** No, no. Io non propongo questo; ma intendo che quando il cittadino è condotto all'autorità giudiziaria al seguito di un arresto in flagrante reato, sia posto in libertà se il fatto è punito col carcere per un tempo minore di tre anni; propongo che l'arresto preventivo...

**PRESIDENTE.** Lasci continuare l'oratore.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** Ebbene sia; ella conviene che in flagranza si possa arrestare; ma vuole che, immediatamente presentato al giudice, questi debba metterlo in libertà provvisoria, quando il reato non porti a pena maggiore della reclusione. Ora io domando alla Camera se possa essere concesso che l'imputato di un reato che porti a pena di reclusione (il quale può essere pure un omicidio per provocazione), arrestato appena, sia condotto innanzi al giudice perchè questi lo rimandi subito in libertà! Sarebbe questo, signori, mantenere l'ordine, conservare il rispetto alla legge, garantire la sicurezza delle persone, ristaurare nella coscienza pubblica, il sentimento della giustizia? Eppure è questo, o signori, il principale mutamento proposto dall'onorevole De Witt.

Il secondo mutamento dell'onorevole De Witt sta in

questo; che la legge dice che, quando si tratta di imputati di reato portante a pena di reclusione o relegazione, se non sono stati ancora arrestati, possono far domanda di libertà provvisoria, e la Corte *debbe* accordarla; ma, quando sono stati già arrestati, la Camera di consiglio *potrà* accordare o *potrà* negare loro la libertà provvisoria, secondo le circostanze.

Comprende in effetti la Camera che bene vi possono essere circostanze tali di tempo o di persone, che mettere in libertà un individuo già arrestato possa essere dannosissima cosa e pericolosa; epperò la legge dà alla Camera di consiglio la *facoltà*, non il *dovere* di concedere in questi casi la libertà provvisoria. L'onorevole De Witt, per contrario, vuole che in tutti i casi, quali che siano le circostanze, quale che sia il pericolo, *debbe* essere accordata la libertà all'arrestato!

Il terzo e più grave mutamento è questo, che i giudizi dovrebbero compire fra un mese se per delitti, fra due mesi se per crimini; trascorsi i quali l'accusato, quale che sia, dovrebbe essere escarcerato.

Ma considerate, o signori, che nel sistema di procedura vigente, la istruzione più breve non può essere compiuta in meno di un mese; poi occorre la sentenza della Camera di consiglio, il rinvio alla sezione di accusa, la notificazione della requisitoria del procuratore generale (formalità che non esiste in nessun'altra legislazione di Europa, e che segna un grandissimo progresso, perchè rende pubblico il processo e possibile la difesa anche prima del giudizio di accusa), indi ancora la pronunziazione dell'accusa, il rinvio alla Corte d'assise e finalmente il giudizio di questa. Or bene, io lascio considerare se in un sistema somigliante, due mesi possono bastare per mo' di regola ai giudizi criminali. E che diremo poi dei processi indiziari, dove la prova è lunga, faticosa, difficile?

Eppure, secondo l'onorevole De Witt, quando un processo criminale non sia finito in due mesi, l'imputato *deve* essere messo in libertà! E lo deve nelle condizioni in cui ci troviamo; con quello stato di sicurezza in cui siamo!

Io lo ripeto, signori, il progetto di legge dell'onorevole De Witt, com'è stato presentato, non potrebbe essere introdotto nella nostra attuale legislazione senza che il sistema intiero dei nostri giudizi fosse alterato e disfatto. Però io prego la Camera di riservarne lo esame a tempo migliore.

Fra quelle proposte ve ne ha per avventura qualcuna che potrà essere accolta; ma egli è mestieri riservarla ad altro momento e non avventurarla, quando è pendente davanti il Parlamento un progetto di legge che per certe condizioni gravissime ed eccezionali richiede modificazioni di rigore al sistema ordinario della nostra legislazione. (*Rumori a sinistra*) Io certo non so quale sarà il voto della Camera sopra quel progetto di legge; ma il fatto è che ora esiste.

Quanto a me ritengo che a leggi eccezionali non bi-

sogna ricorrere che nei casi gravi; ma, se non volete ricorrere a leggi eccezionali, fate che le leggi ordinarie, le leggi comuni siano tali da rispondere ai bisogni ed alle esigenze del paese.

Quando invece fate le leggi comuni con principi troppo astratti ed un poco utopisti, allora viene di necessità che la società, la quale vuole essere innanzitutto conservata ed il cui primo bisogno è l'ordine e la sicurezza, ricorre come ad indispensabile rimedio alle leggi di eccezione.

Per queste ragioni io non domando che si respinga assolutamente l'attuale progetto, ma che si rimetta ad altra epoca la sua presa in considerazione. (*Ai voti! ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la presa in considerazione della proposta dell'onorevole De Witt. Il ministro si oppone, come ha udito la Camera.

Coloro che intendono di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole De Witt sono pregati di alzarsi.

(La Camera respinge la presa in considerazione della proposta.)

#### DICHIARAZIONE E DOMANDA DEL MINISTRO PER LA GUERRA PER FACOLTÀ DI RISPONDERE AL DEPUTATO LA MARMORA, E INCIDENTE SULLA PUBBLICAZIONE DA FARSI DI UN RAPPORTO MILITARE.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro della guerra. **RICOTTI, ministro per la guerra.** Mi spiace di dover distogliere la Camera dal suo ordine del giorno per porgerle una domanda.

Lunedì scorso usciva per le stampe un libro intitolato: *Quattro discorsi del generale Alfonso La Marmora ai suoi colleghi della Camera sulle condizioni dell'esercito italiano.*

Se tali discorsi fossero stati pronunziati in quest'Aula, avrei potuto rispondere subito e la Camera avrebbe immediatamente profferito il suo giudizio, dando così norma a quello del paese ed in particolare a quello dell'esercito, cui lo scritto del generale La Marmora più da vicino concerne. (*Bravo!*) L'onorevole generale La Marmora ha creduto seguire altra via. Pubblicando per le stampe i suoi discorsi, non pronunziati alla Camera, mi avrebbe potuto dare argomento di considerare cotesta pubblicazione come quella di un militare che, all'infuori del recinto parlamentare, volge censura al ministro della guerra, la di cui autorità, per diritto di carica, è nell'esercito superiore a qualsiasi generale. (*Bravo!*)

Tuttavia, ammettendo che l'onorevole generale La Marmora abbia avuto intenzione di dirigersi unicamente a' suoi colleghi della Camera, io considererò i suoi quattro discorsi stampati come se fossero stati realmente da lui profferiti in quest'Aula.

Prego quindi la Camera di determinare un giorno nel quale io possa rispondere alle censure dell'onorevole deputato La Marmora, e chiedere su di esse il giudizio del Parlamento. (Bene! Bravo! *al centro ed a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Il signor ministro veramente formula una proposta che io non so se possa mettere ai voti, poichè, per fare una discussione alla Camera, bisogna che la Camera sia regolarmente investita del soggetto di questa discussione (*Bisbiglio a sinistra ed al centro*), e non è certo un libro che sia stato stampato all'infuori delle deliberazioni della Camera, che possa investirla di questa materia di dibattimento. Siccome sarà soggetto di prossima discussione, per esempio, la materia dei provvedimenti finanziari, in cui si tratterà anche di cose militari, mi sembra che quella, od una simile occasione, siano opportune per discutere di questo.

**LA MARMORA.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Naturalmente io sono a disposizione della Camera, e non voglio per nulla andar contro al suo regolamento. Però io tengo moltissimo a che la Camera ed il paese siano illuminati sopra questi fatti. Quindi io farei quest'altra proposta. Siccome è già in corso di stampa il disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali, domanderei che sia messo all'ordine del giorno di domani, onde avere così l'opportunità, a termini del regolamento, di poter trattare la questione militare stata sollevata. (Benissimo! Bravo! *a sinistra ed al centro*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Marmora ha facoltà di parlare.

**LA MARMORA.** Io sono stato molto sensibile al modo col quale l'onorevole ministro della guerra ha creduto di venire a domandare di potere discutere gli argomenti da me adottati nella pubblicazione che ho stimato di fare.

Egli ha creduto che in quello scritto io abbia lesa la disciplina, ma generosamente mi vuole perdonare. Io non accetto. Se crede che la disciplina sia lesa, faccia il suo dovere. (Bravo! bravo! *a destra*)

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Io non ho voluto sollevare in quest'Aula una questione di principio molto delicata, cioè fino a qual punto si estenda fuori della Camera la qualità di deputato pel militare. Io non intendeva in questa circostanza di risolvere la questione, che sorse già più volte in Parlamento e non fu risolta mai in modo esplicito. Quindi io mi sono attenuto al sistema il più semplice, e non ho creduto di compromettere con ciò un principio generale.

Del resto, se non fossi stato trattenuto da questa considerazione, avrei fatto certamente il mio dovere, come avrebbe fatto senza dubbio il generale La Marmora, ove si fosse trovato al mio posto.

**LA MARMORA.** Io pregherei la Camera a volermi concedere ancora una parola di spiegazione, perchè la

cosa è gravissima. Vorrà scusarmi se io la trattengo ancora per un momento.

Ritenga la Camera che io accetto ed anzi amo abbia seguito il corso della disciplina; non mi ritiro niente affatto, ma desidero che la Camera sappia che io sono in una posizione eccezionale. Non una, ma varie volte ho fatto la domanda del mio ritiro, e se l'ho fatta è precisamente per avere la mia indipendenza.

Se poi non ho insistito, come era nel mio diritto, per avere il ritiro, e sono rimasto in questa condizione di disponibilità (non a disposizione del Ministero, perchè a questa era annesso un vantaggio pecuniario, che non ho voluto, ed ho preferito essere in disponibilità per trovarmi perfettamente libero), se non ho, dico, insistito per il ritiro, si fu per non compromettere la posizione in cui qualche altro generale avesse forse potuto trovarsi, quella cioè di un generale di armata, che non è stato mai ben definito se possa o no essere messo in ritiro; ed insistendo per il ritiro, naturalmente avrei pregiudicato la posizione di quel tale generale d'armata che potesse un ministro mettere in ritiro senza che egli lo desiderasse.

Questa è l'unica osservazione che io intendeva fare alla Camera. (Bene! *a destra*)

**MASSARI.** Benissimo!

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della guerra, come la Camera ha udito, domanda che la mozione che adesso ha fatta sia messa all'ordine del giorno quando si discuterà la legge sulle disposizioni intorno ai matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari. Questa legge potrebbe essere messa all'ordine del giorno di domani.

Se non si fa opposizioni, s'intenderà che in occasione della discussione di questa legge verrà trattata anche la materia a cui ha accennato il ministro della guerra.

*Molte voci.* Sì! sì! È inteso così!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera e l'onorevole Farini fanno la seguente interrogazione al signor ministro della guerra:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro della guerra sul ritardo della pubblicazione della relazione della campagna del 1866. »

Siccome questa interrogazione si attiene all'argomento di cui abbiamo ora tenuto parola, mi sembra che si potrebbe anche rinviare alla tornata di domani.

**NICOTERA.** La nostra interrogazione non ha una stretta attinenza alla questione sollevata dal signor ministro della guerra.

Noi ci rivoliamo a lui, per sapere le cause del ritardo, e quando crede che questa relazione potrà essere presentata.

Noi siamo stati mossi a fare questa interrogazione vedendo incerto modo dimenticata questa relazione, dietro una proposta lodevolissima dell'onorevole mio amico Corte, intesa a non risollevarne i fatti del 1866. Oggi però

è divenuto necessario sapere se il Ministero persiste nell'idea di ritardare ancora questa pubblicazione, o se sente il bisogno, dopo la pubblicazione del libro dell'onorevole La Marmora, il quale sfida nobilmente la pubblicazione di questa relazione, di farla al più presto possibile. È questa una domanda che rivolgiamo all'onorevole ministro della guerra e che può essere soddisfatta da una sua risposta immediata.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole ministro della guerra quando egli crede di rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Posso rispondere anche subito.

E dirò che, dopo l'impegno preso dal mio predecessore, il lavoro fu sempre continuato. La relazione è stata esaminata da una Commissione a ciò delegata. Questa Commissione, tre o quattro giorni sono, ha comunicato il suo lavoro al Ministero, che trovasi così sul punto di poter essere pubblicato. Però non ha ancora avuto tempo di prenderne visione. Ciò non ostante credo che fra breve la relazione potrà essere pubblicata e comunicata alla Camera.

**NICOTERA.** Ci dichiariamo soddisfatti e prendiamo atto delle cose dette dall'onorevole ministro della guerra.

**LANZA, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare per fare una riserva.

Come ha udito la Camera dall'onorevole mio collega il ministro per la guerra, è stata presentata pochi giorni sono la relazione di cui si tratta allo stesso ministro, il quale non ha ancora avuto campo di leggerla. Ora, questo documento, stante la sua grande importanza, non solo militare, ma ancora politica, dovrà, come è ben naturale, essere esaminato dal Consiglio dei ministri. Siamo propensi alla massima pubblicità, lo dico chiaramente; ma finchè questo rapporto non è stato esaminato, e non è stato in proposito emesso un parere dal Consiglio dei ministri, non si può dire in modo esplicito che verrà pubblicato. Consideri la Camera che questa mia dichiarazione non è che la ripetizione di quella che ho fatto l'ultima volta che tale argomento è venuto in campo, cioè, quando avevamo a collega al Ministero della guerra l'onorevole generale Govone.

**PRESIDENTE.** L'interrogazione sarebbe esaurita...

**CORTE.** Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Avverto l'onorevole Corte, che ora non posso dargli la parola.

**CORTE.** Lo chiedo per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Farini.

**FARINI.** Discutendosi l'anno scorso in giorni corrispondenti a un dipresso a questi il bilancio del 1870, io feci la domanda che oggi ho rinnovata insieme coll'onorevole mio amico Nicotera. Sorse allora l'onorevole Lanza, e fra le considerazioni che egli espose alla Camera per persuaderla che questa relazione andasse, non dirò non pubblicata, ma almeno pubblicata colle

maggiori cautele e riguardi possibili, disse precisamente la frase, che il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto prima esaminarla, discuterla e deliberare.

Ora, siccome l'amico mio Nicotera ed io non chiediamo che si pubblichino note diplomatiche, delle quali, più o meno, il Governo possa essere chiamato responsabile; così oggi come allora io non posso persuadermi che il Consiglio dei ministri debba mettere anticipatamente sotto la sua egida una pubblicazione esclusivamente militare, fatta su documenti ufficiali da ufficiali competenti.

Oggi, come l'anno scorso, io ricordo all'onorevole presidente del Consiglio quali inconvenienti sorsero allorquando, per la pubblicazione della relazione dello stato maggiore prussiano (analoga a quella che noi chiediamo), si volle darle una portata diplomatica e politica al di là di ciò che veramente essa avesse. Allora venne l'onorevole La Marmora in questa Camera e la intrattene su quella pubblicazione della campagna del 1866, e, vedendovi compromesso, a suo avviso, l'onore del paese e dell'esercito, intese sollevare, non dirò un conflitto, ma una questione internazionale. Il Governo del Re si rivolse allora al conte di Bismarck, e questi che cosa rispose? Rispose: ma questo non è lavoro di cui il Governo prussiano sia responsabile; questa è una pubblicazione militare, fatta sotto la direzione del conte di Moltke sui rapporti dei comandanti dei corpi d'armata; non è storia ufficiale, è una narrazione stesa coi documenti ufficiali, che, perchè tale, ha un'importanza dal lato militare del nostro paese, ma non è storia di cui, più o meno, il Governo possa essere responsabile.

Io pregherei dunque l'onorevole presidente del Consiglio a non insistere nel concetto della smisurata importanza della relazione che noi chiediamo. L'importanza che essa ha è puramente tecnica, non ne ha, non deve averne anche una politica. Non mettiamoci anche per questo sulla strada della politica, altrimenti per una frase, per una parola, noi potremmo da un momento all'altro crearci conflitti ed imbarazzi. E se per evitarli si volesse poi fare della furberia, mutilare, tagliare o sopprimere i documenti politici, allora si pubblicherebbe una storia *ad usum Delphini*, che non illuminerebbe nessuno, che invece di un bene sarebbe un male.

Io quindi prego il presidente del Consiglio a voler ben considerare la cosa e vedere se non sia il caso di non insistere tanto sulla ingerenza che deve avere il Governo su questa pubblicazione, che io reputo debba essere affatto militare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Veramente io non so comprendere la sottile distinzione che fa l'onorevole Farini tra un rapporto pubblicato da un ufficio governativo e la responsabilità che il Governo possa assumere o non assumere per questo rapporto.

Io ho sempre creduto che tutti i documenti fatti di

pubblica ragione da un ufficio governativo debbano essere coperti della responsabilità ministeriale; e ritengo non se ne possa fare a meno.

Se fosse un privato avrebbe ragione, ma in tutti i Governi costituzionali non si permette dal Ministero la pubblicazione se non di quei rapporti da parte dei propri uffici che egli stima opportuno siano pubblicati. Quindi da questo suo giudizio sorge la sua responsabilità, ed appunto l'esempio che l'onorevole Farini citava, e gli inconvenienti che egli ha indicato servono di argomento in appoggio alla mia opinione.

In quanto poi alla forma che si deve dare a questa pubblicazione ed alle considerazioni dalle quali possa essere accompagnata, io credo che il deputato Farini non deve disconoscere la necessità che di ciò risponda il Ministero avanti al Parlamento ed al paese.

Trattandosi di fatti recenti, di fatti contemporanei, sui quali vertono opinioni diverse, sulle cause e sui risultati dei quali vi sono giudizi discordanti, che non possono essere scompagnati da considerazioni, da apprezzamenti e da manifestazioni di passioni politiche, egli è evidente che in questa narrazione storica non si può fare una separazione, come vorrebbe l'onorevole Farini, e limitarsi ad una pura relazione militare. Laonde mi pare non si possa negare ad un Governo costituzionale il diritto, anzi il dovere, di assumere questa responsabilità e di decidere della opportunità di questa pubblicazione, e del modo di farla, onde poter rispondere tanto dell'esattezza dei fatti come delle considerazioni che potrebbero accompagnarla.

D'altronde io credo che non si può separare la responsabilità di un ministro dalla responsabilità dell'intero Consiglio; nè può la Camera venir qui a decidere siffatta vertenza, e dire: questa cosa la esaminerà il Consiglio dei ministri, quest'altra no. La responsabilità è inscindibile, e non si può limitare; e quando il Consiglio dei ministri crede che una data questione debba essere esaminata da esso prima di prendere una decisione, è perfettamente nel suo diritto di farlo, e nessuno glielo può impedire.

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'argomento prenda ora uno sviluppo assai maggiore di quello che convenga il caso.

**CORTE.** Ho domandato la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CORTE.** L'onorevole mio amico Nicotera, facendo questa interrogazione, ha ricordato che, quando per la prima volta fu ventilata la presente questione in Parlamento, e l'onorevole Lanza fece uguali reticenze a quelle d'oggi...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Reticenze, no; riserve, sì.

**CORTE.** Sia riserve... io appoggiai indirettamente l'onorevole Lanza, dicendo che, piuttosto che pubblicare questa relazione non esatta e non vera, era meglio non pubblicarla, perchè era meglio che la verità si

tardasse a dirla, ma che non si dovesse adulterare, e che i fatti di quella campagna era meglio che li sapessero soltanto i nostri figli, ma che almeno li sapessero quali sono succeduti.

Questa cosa mi pare essere divenuta tanto più grave dopo le ultime dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio dei ministri, perchè, in verità, colui che giudicherà simile questione spassionatamente, quando vedrà l'insistenza di volere in Consiglio esaminare la relazione, ne dedurrà che questa, invece di essere una relazione militare, è una relazione politica, e che nella campagna del 1866 vi sono dei falli politici da coprire.

Ora, siccome io credo che nella campagna del 1866 falli politici da coprire non ve ne sono, ma che vi sono soltanto degli errori strategici e tattici madornali da palesare, io trovo che è bene che la relazione si stampi, ma che si stampi come semplice relazione militare, senza verun apprezzamento politico. Bisogna che i fatti militari si raccontino tali e quali sono avvenuti, senza proposito preconcepito di alterare la verità o l'esattezza delle cose a favore degli uni o degli altri, o contro gli uni o contro gli altri, o per qualsiasi estranea considerazione.

Per conseguenza, spiegando questo mio concetto, io desidero che il presidente del Consiglio dei ministri consenta alla pubblicazione di questa relazione, la quale, come dissi, si riferisca esclusivamente alle cose militari della campagna. Allora lo scopo della pubblicazione sarà veramente utile, non potrà dare luogo per parte di potenze estere ad alcun richiamo; si giudicheranno soltanto i fatti militari e nulla più.

Io pregherei conseguentemente l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri a voler acconsentire a questa mia idea ed a permettere la pubblicazione della relazione, fatta sotto il punto di vista esclusivamente militare, indipendentemente da ogni preoccupazione politica.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che, non essendovi proposta, non è conveniente lasciar sviluppare maggiormente questa discussione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Permetta: io credo che, qualora fossi invitato dal signor presidente a dichiarare quale è il mio fatto personale, mi sarebbe facilissimo il provarlo, forse assai più di quello che lo sarebbe stato per l'onorevole Corte.

L'onorevole Corte disse che il presidente del Consiglio vuole che questa relazione sui fatti militari del 1866 sia prima esaminata dal Consiglio dei ministri per falsare i fatti, per svisare la verità... (*Interruzioni in senso negativo a sinistra*)

*Voci a destra e al centro.* Sì! sì! Per non adulterare la verità.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO...** per fare delle reticenze

che alterino i fatti; disse che questa sarà l'opinione che si avrà quando si sappia che questa relazione, prima di essere data alla stampa, sarà esaminata dal Consiglio dei ministri. (*Interruzione del deputato Corte*)

Perdoni, onorevole Corte, io non credo punto che il paese divida la sua opinione. Non è credibile, non sarebbe degno di sedere su questo scanno un Ministero il quale fosse fondatamente sospettato di essere capace di alterare la verità deliberatamente, di voler mascherare i fatti. (*Nuova interruzione negativa del deputato Corte*)

Io credo che le sue parole non possono fare altra impressione; almeno su di me così la fecero. Egli ha detto che se il Consiglio dei ministri esaminasse questa relazione, non lo farebbe che per svisare, per alterare i fatti, per coprire falli politici. Ho inteso bene quello che ha detto l'onorevole Corte: egli crede che la relazione non sarebbe più genuina come debb'essere qualora uscisse direttamente dall'ufficio dello Stato Maggiore. Dunque *mutatis mutandis*, cambiate pure qualche frase, ma in somma il significato delle sue parole è quello che ho esposto.

Ora, signori, qui si tratta di fatti i quali debbono essere documentati; si tratta di fatti i quali sicuramente non sono avvenuti nella oscurità; vi possono essere moltissimi testimoni, e per conseguenza, anche supponendo questa perversa intenzione nel Ministero di voler rivedere questa relazione per alterare la verità, l'onorevole Corte vede che veramente farebbe un cattivo calcolo perchè potrebbe essere facilmente disdetto, e fare una tristissima figura davanti al paese.

Quindi a me pare, mi perdoni la frase, che la sua insinuazione a questo riguardo debba essere da me respinta a nome dell'intero Gabinetto. Se il Gabinetto crede, trattandosi di un atto di tanta importanza, di riservarsi di esaminarlo prima di deliberare che venga stampato, esso non fa altro che attenersi ad un suo diritto e nello stesso tempo adempiere ad un suo dovere.

Per conseguenza, mentre ripeto che, pubblicandosi questa relazione, non v'ha dubbio che essa sarà redatta con tutta la verità ed accompagnata da tutti i documenti che valgano a suffragare ed appoggiare questa verità, d'altra parte il Ministero non può assolutamente rinunciare al diritto ed al dovere che ha di prenderne cognizione avanti di darla alla stampa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Corte ha la parola.

**CORTE.** Ho domandata la parola per un fatto personale, quando l'onorevole presidente del Consiglio mi ha voluto far dire od almeno ha capito che io parlassi di falsificare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** La stenografia farà fede.

**CORTE.** A me pare molto chiaro il mio concetto. Il giorno in cui comparisse questa relazione sui fatti della campagna del 1866, secondo il presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbesi far stampare sulla prima pagina a tenore del suo concetto, *riveduta e cor-*

*retta dal Consiglio dei ministri.* Ora io ho viste le relazioni pubblicate in Francia, in Austria, in Prussia per le varie campagne e non ho mai veduto che in quei paesi abbiano prodotti tutti quegli inconvenienti politici che nel nostro caso ha voluto vederci l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. Questa è una relazione militare, e voi dovete credere che gli ufficiali i quali l'hanno compilata, e che l'hanno compilata su documenti ufficiali abbiano detta la verità, e la dovete pubblicare tale e quale.

Infatti, trattandosi di una relazione puramente militare, fatta su rapporti di ufficiali di stato maggiore, io non saprei con qual criterio si volesse infirmare. Esaminarla? Si esamina una cosa coll'idea preconcepita di doverla modificare. Ora modificare una relazione militare, fatta su documenti ufficiali, in qualunque modo ciò si faccia, io sostengo che è un'alterarla, producendola sotto aspetto diverso da quello che deve essere.

Io credo che è inutile il portare questa questione sul terreno di ciò che spetti al Consiglio dei ministri, e se la Camera voglia che il ministro della guerra prenda una decisione alla quale debbano concorrere tutti i ministri. Qui si tratta di dare facoltà a quella divisione dello stato maggiore, la quale ritiene tutti quei documenti ed ha fatta la relazione sopra di essi, di pubblicarla. Questo si è fatto in tutti gli altri paesi, senza nessuno di quegli inconvenienti coi quali l'onorevole presidente del Consiglio ci vorrebbe spaventare, come se si trattasse di una materia che compromettesse il Governo e la Camera.

**PRESIDENTE.** L'incidente è dunque esaurito.

**NICOTERA.** Scusi, domando la parola. Debbo fare una dichiarazione. Mi troverei in una condizione curiosissima. Io ho dichiarato in nome mio e del mio amico Farini che accettavamo la dichiarazione dell'onorevole ministro della guerra.

**PRESIDENTE.** Ed è per ciò che io ho dichiarato che l'incidente era esaurito.

**NICOTERA.** Perdoni: l'onorevole mio amico Farini ed io accettavamo la dichiarazione del signor ministro della guerra; ma ora non possiamo accettare la dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Ebbene, formoli una interpellanza.

**NICOTERA.** Mi lasci dichiarare questo.

L'onorevole presidente del Consiglio, il quale trovava sottile la distinzione dell'onorevole mio amico Farini, non si è accorto che egli ha mostrato tutt'altro che di essere sottile quando faceva quella dichiarazione, cioè che non puossi pubblicare una relazione militare, se non dopo che il Consiglio dei ministri l'avrà esaminata. Ma sa l'onorevole Lanza che cosa significa questo? Significa che la relazione non si pubblicherà mai, o che non si pubblicherà tale quale verrà redatta dallo stato maggiore.

Se è stato sottile l'onorevole mio amico Farini, me lo consenta l'onorevole presidente del Consiglio, non

lo è stato punto egli. L'onorevole presidente del Consiglio avrebbe potuto serbarsi in petto questa idea, e non pregiudicare quello che ancora non si conosce, dichiarando che il Consiglio dei ministri esaminerà, non una relazione diplomatica, ma una relazione militare. Ma che vuol mai vedere l'onorevole Lanza in una relazione militare? Io credo che egli non si sentirà la capacità di giudicare dei documenti militari. E sarebbe veramente curioso che simili documenti fossero giudicati, o dal pacifico ministro di grazia e giustizia, l'onorevole De Falco, o dal belligero, in sola materia di finanze, ministro Sella. (*Risa*)

La dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio non fa che pregiudicare precedentemente un fatto che ancora è ignoto.

Prego adunque l'onorevole presidente del Consiglio di lasciare questo incarico unicamente al ministro della guerra, il quale, nel Gabinetto, ne è il solo giudice competente, e di lasciare intera la responsabilità a lui ed agli ufficiali dello stato maggiore che hanno compilato la relazione. Ma se l'onorevole presidente del Consiglio, con poca sottigliezza, insiste nel mantenere che il Consiglio dei ministri debba esaminare prima questo documento, allora io e il mio amico Farini non ce ne dichiariamo punto soddisfatti, e dichiariamo invece di presentare una formale domanda di interpellanza.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se io non ho dato prova della sottigliezza di cui suole usare l'onorevole Nicotera nel fare le sue dichiarazioni, almeno egli non potrà negarmi che ho dato prova di schiettezza e di dire la verità e di ripetere quest'oggi ciò che ho detto in altra circostanza; ed è appunto perchè l'aveva detto allora, che era mio dovere di ripeterlo oggi.

Io aggiungo che, se questo documento sarà esclusivamente militare, o se per avventura vi possano entrare considerazioni ed esposizioni anche di fatti che tocchino più o meno la politica e la diplomazia, sarà cosa che si vedrà quando si prenderà ad esame.

Vorrebbe forse l'onorevole Nicotera, per evitare che il Consiglio dei ministri si faccia ad alterare (come egli crede e suppone, non so con quale fondamento) la relazione, impedire persino che sia, prima di pubblicarla, letta da ognuno di noi? Ma questo, a dire il vero, mi parrebbe proprio andare troppo in là.

Dopo che i ministri l'avranno letta, si comunicheranno le impressioni, e se vi sarà qualche cosa che non si creda conveniente che sia fatta di pubblica ragione, senza punto alterare i fatti, perchè questa non è mai stata nostra consuetudine, risolveremo collegialmente, come i nostri doveri e la nostra responsabilità c'impongono.

Certamente, prima che questa relazione sia letta ed esaminata, non vi è modo di giudicare se possa avere un carattere puramente militare, ovvero se la necessità di spiegare certi fatti, non abbia indotto coloro i

quali l'hanno elaborata, ad estendersi a fatti non puramente militari.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Nicotera e Farini si riservano dunque di presentare una interpellanza a questo riguardo.

#### PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO LA PORTA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno recherebbe ora lo svolgimento della proposta di legge del deputato La Porta per l'abolizione delle decime ed altre simili prestazioni in Sicilia. (*V. Stampato n° 74-bis*)

Onorevole La Porta, le do la parola per svolgere la sua proposta, essendo presente il ministro di grazia e giustizia.

**LA PORTA.** Siccome questo progetto è stato due volte approvato dalla Camera ed una terza volta in Comitato privato, credo inutile aggiungere parole in appoggio della presa in considerazione del medesimo.

(*Conversazioni animate.*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di tacere e di prendere i loro posti.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Questo progetto di legge è stato preso altra volta in considerazione dalla Camera, senza opposizione, ma con piena riserva da parte del Ministero. Ora, signori, per rispetto della Camera, e per un riguardo all'onorevole proponente, neppure io mi oppongo alla sua presa in considerazione. Mi riservo però piena libertà e intorno ai motivi di esso progetto, ed intorno al contenuto dell'articolo in esso formulato, e mi riservo ancora, ove venisse ammesso, piena ed ampia facoltà di presentare quelle modificazioni che giudicherò necessarie all'articolo medesimo.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni si intenderà preso in considerazione.

(È preso in considerazione.)

#### PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe ora svolgimento della proposta di legge del deputato Ercole per la promulgazione del progetto di legge sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore.

Do la parola al deputato Ercole per lo svolgimento del suo progetto.

**ERCOLE.** Credo che dopo il gravissimo incidente testè sollevato dall'onorevole ministro della guerra, lo intraprendere lo svolgimento della mia proposta, sia un affare serio. Dirò solamente che l'onorevole ministro pare sia disposto a riprodurre in iniziativa alla Ca-

mera il progetto cui mira la mia proposta, e così a risolvere egli stesso le difficoltà che alcuni miei colleghi hanno sollevato in ordine alla regolarità della proposta stessa, inquantochè essendo stata sciolta la Legislatura X, non si potrebbe prendere per base il primitivo progetto sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, sul quale fu presentata la relazione della Commissione parlamentare nella tornata del 19 luglio 1870.

Io sarei lieto di questa nuova presentazione, perchè si risolverebbero le difficoltà che i miei colleghi hanno fatto su questo proposito; perchè trasmesso questo progetto in Comitato, si discuterà ampiamente.

*(Continuano le conversazioni generali.)*

Qualcuno ha creduto che non volessimo discutere; noi vogliamo discutere, e lasciare a tutti piena libertà.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Ercole si rimette a ciò che dirà il signor ministro guardasigilli?

**ERCOLE.** Sì, sì, mi rimetto pienamente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non ho creduto di presentare finora questo progetto di legge, per le ragioni che ho detto tante volte per altri alla Camera, cioè perchè in questo scorcio di Sessione esso non può essere nè esaminato, nè discusso, e non è, a mio credere, cosa seria presentare progetti di legge che non possano essere votati.

Ma del resto, per accontentare l'onorevole Ercole ed altri onorevoli deputati che ne hanno fatto premura, e per togliere una questione la quale si va facendo più grave di quella che poco fa ha minacciato di sorgere in quest'Aula, *(Si ride)* io presento la legge sull'esercizio della professione degli avvocati e dei procuratori. *(Benissimo! a sinistra — Ilarità)* (V. Stampato n° 109)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

**ERCOLE.** Domando la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** E, giacchè siamo a proposte di legge, presento pure un altro disegno di legge, il quale riguarda non solo l'aumento dei consiglieri della Corte di appello di Genova, ma anche la nomina dei pretori, perchè mancano ottanta pretori, ed è necessaria una modificazione alla legge sull'ordinamento giudiziario per supplire a questo urgente bisogno della giustizia. (V. Stampato n° 108)

**ASPRONI.** Questo è d'urgenza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** E precisamente prego la Camera a volersene occupare d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza.

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Voglio unicamente ringraziare l'onorevole ministro guardasigilli di avere... *(No, no!)*

*Voci a sinistra.* Va bene! va bene! *(Rumori d'impazienza)*

**ERCOLE...** sciolta la promessa fatta più volte di presentare il progetto di legge, di cui è parola, la di cui necessità è dimostrata dalle stesse ragioni che reclamarono le altre riforme legislative; ciò si è dalla necessità di provvedere che al concetto dell'unità nazionale risponda l'uniformità della legislazione per tutto il regno. *(Interruzione del deputato Asproni)*

Sappia l'onorevole Asproni che alla mia proposta fecero adesione scritta centoquaranta colleghi, senza distinzione di partiti, e senza che io abbia messo loro la pistola all'orecchio, per avere le loro firme. *(Rumori)*

Quando si discuterà in Comitato, ed in seduta pubblica, il progetto medesimo, io dimostrerò la legalità e la costituzionalità del voto che abbiamo domandato, in conformità dei precedenti legislativi, e segnatamente della legge 28 giugno 1866.

Intanto mi compiaccio di depositare sul banco della Presidenza, come documento parlamentare, l'adesione scritta data alla mia proposta da molti colleghi nel numero sopra indicato. Vorrei darne lettura alla Camera; ma, attesa l'impazienza sua, prego la Presidenza di pubblicare questo stesso documento nel rendiconto. *(Ecco il documento)*

I sottoscritti appoggiano il progetto di legge stato ammesso alla lettura nella seduta del 15 aprile ultimo scorso, e presentato dai deputati Ercole, Guala, Allippi, Oliva, Landuzzi, Salvagnoli, Alli-Maccarani, Pelletti, sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore.

Mancini, con riserva di proporre modificazioni ed emendamenti, Rattazzi, Larussa, Marchetti, Cencelli, Checchetelli, Campanari, Mariotti, Marazio, Tittoni, Lenzi, De Witt, Solidati-Tiburzi, Fabrizi, Corte, Lovito, Caldini, Lacava, Leardi, Branca, Della Rocca, Sipio, Borruso, Galletti, Barazzuoli, Fara, Righi, Arnulfi, Germanetti, Florena, Merzario, Costa, Caruso, Ugdulena, Serafini, Pgricoli, Tranfo, Morelli Salvatore, Merizzi, Di San Donato, Ripandelli, Di Blasio, Biancardi, Cerroti, Minghetti, Botta, Cosentini, Bortolucci, Samarelli, Murgia, Mascilli, De Luca Giuseppe, Tocci, Di Geraci, Bosi, Calcagno, Airenti, Englen, Ricci, Zuccaro, Plutino Antonino, Di Belmonte, Umara, Cordova, Gregorini, Tubi, Lovatelli, Grossi, Bianchi, Morelli Donato, Cavalletto, Busacca, Messedaglia, Caetani, Mazzagalli, Broglio, Suardo, Silvani, Carnielo, Monzani, Ghinosi, Pugliese-Giannone, Calciati, Paternostro P., Carmi, Mandruzzato, Bruno, Bairo, Molino, Pissavini, Bersani, Coppino, Sigismondi, Seismit-Doda, Corrado, Fano, Bargoni, Robecchi, Paternostro F., Bertolami,

Arrivabene, Loro, Briganti-Bellini, Carbonelli, De Luca Francesco, Greco Antonio, Rasponi G., Mantegazza, Moro, Antona-Traversi, Verga, De Caro, Fornaciari, Piolti de Bianchi, Anca, Sorrentino, Lesen, Torrigiani, Maranca-Antinori, Boselli, Vigo-Fuccio, Nori, Billia Paolo, Bianchi A., Pizzoli, Garelli, Dalla-Rosa, Fos-sombroni, Rasponi Achille, Toscano, Castiglia, *con riserva di volere anche per questa profes-sare assoluta libertà.*

**VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISCRIZIONE IN BILANCIO DI ASSEGNI DOVUTI AD OPERE PIE DI NAPOLI E DI TOSCANA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'iscrizione in bilancio di assegni dovuti ad opere pie di Napoli e di Toscana. (V. Stampato n° 96)

La discussione generale è aperta sul progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, al capitolo *Annualità e prestazioni diverse*, per l'anno 1871 e successivi, dei seguenti assegni:

« 1° All'Albergo dei Poveri in Napoli	L. 165,747	06
« 2° Alla Casa Santa dell'Annunziata in Napoli	»	95,625 »
« 3° All'ospedale di Sant'Eligio in Napoli	12,905	55
« 4° All'ospedale degli Incurabili di Napoli	»	102,575 03
« 5° Alla Pia Casa di beneficenza in Lucca	»	61,648 53
« 6° Agli ospedali toscani	»	64,380 52

« Totale . . . L. 502,881 69

« Conseguentemente sono annullati gli stanziamenti fatti ai capitoli 82 ed 83 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'anno 1871 a favore dell'ospedale degli Incurabili per . . . . . L. 102,575 03 ed a favore della Casa Santa dell'Annunziata di . . . . . » 95,625 »

« Totale . . . L. 198,200 03

(È approvato.)

(*Rumori e conversazioni incessanti.*)

Prego di far silenzio: perchè sebbene l'argomento non dia luogo a discussione, non è però privo di una certa importanza.

« Art. 2. È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle fi-

nanze per il 1871, della spesa di lire 1,322,066 37, ripartita nei seguenti capitoli:

« N° 87 bis. Pagamento di arretrati dovuti all'Albergo dei Poveri in Napoli, in dipendenza della transazione stipulata il 7 dicembre 1870 . . . . . L. 773,486 28

« N° 87 ter. Pagamento alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli dell'assegno, di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli anni 1866 e 1867 . . . . . » 191,250 »

« N° 87 quater. Pagamento allo spedale di Sant'Eligio in Napoli degli arretrati dell'assegno, di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli anni dal 1866 al 1870 inclusivo . . . . . » 94,527 75

« N° 87 quinquies. Pagamento di arretrati dovuti all'ospedale degli Incurabili in Napoli, in esecuzione della transazione stipulata tra l'amministrazione finanziaria e lo stesso ospedale . . . » 262,802 34

« Totale . . . L. 1,322,066 37

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. È autorizzata pure l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, della somma di lire 500,148 27, da ripartirsi nei tre anni 1871, 1872 e 1873 in tre eguali annualità di . . . . . L. 166,716 09

« Per il 1871 questa somma sarà iscritta al capitolo 87 *series*, sotto la denominazione di *Pagamenti di arretrati agli ospedali Toscani, in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871.* »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rattazzi.

**RATTAZZI.** Io voleva dire solamente che non mi sembra cosa molto conveniente e corrispondente al decoro del Parlamento il votare le leggi a questo modo. Si dovrebbe mantenere un po' meglio il prestigio delle nostre istituzioni.

**PRESIDENTE.** Ho richiamato più volte la Camera al silenzio, ma sono stato poco esaudito.

Rinnovo l'istanza ai signori deputati di far silenzio, e di recarsi tutti al loro posto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Si tratta solo di spendere!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rattazzi continui.

**RATTAZZI.** Ho già detto abbastanza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, l'articolo 3 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 4. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico di una rendita di lire 18,628 11, rappresentante il capitale a valor nominale di lire 372,562 26, da consegnarsi alla Pia Casa di beneficenza di Lucca, in esecuzione della transazione stipulata il 17 febbraio 1871. »

(È approvato.)

**VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI DI VENDITA DI BENI DEMANIALI A TRATTATIVA PRIVATA.**

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata. (V. *Stampato* n° 95)

Do lettura dell'unico articolo :

« Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dalla amministrazione demaniale dello Stato :

« 1° Di vendita al comune di Firenze del fabbricato detto il Saloncino Goldoni, e delle sue dipendenze, costituenti il lotto 3 dell'elenco 5 di questa provincia, pel prezzo di lire 18,789 31 come da istrumento ne' rogiti Pier Antonio Spighi dei 30 settembre 1868 ;

« 2° Di vendita alla provincia di Treviso di un fabbricato in Valdobbiadene ad uso di quartiere dei reali carabinieri, pel prezzo di lire 1,738 33, come da istrumento ne' rogiti Dal Corno Federico de' 10 settembre 1869 ;

« 3° Di vendita al comune di Arezzo de' fabbricati costituenti i lotti 3, 6, ed 8 dell'elenco 5 di quella provincia, pei rispettivi prezzi di lire 6,366 11, lire 6,900 e lire 5,468 07 come da istrumento ne' rogiti Pier Antonio Spighi de' 18 dicembre 1869.

« 4° Di vendita alla provincia di Alessandria del palazzo già Reale situato in quella città, pel prezzo di lire 102,400 ed alle condizioni risultanti dall'atto seguito avanti quella prefettura ai 19 febbraio 1870 ;

« 5° Di vendita al municipio d'Asti del fabbricato detto il *Foro Boario* in quella città, pel prezzo di lire 80,000, colla retrocessione al medesimo municipio dell'altro fabbricato detto dell'Annunziata già ad uso di collegio militare, come da istrumento ne' rogiti Lanza-vecchia Agostino de' 24 giugno 1870 ;

« 6° Di vendita alla provincia di Parma del palazzo già Reale in quella città, e della già reale villa nel comune di Colorno, ciascuna proprietà per lo eguale prezzo di lire 100,000, come da atti seguiti avanti quell'intendenza di finanza ai 17 agosto e 3 settembre 1870 ;

« 7° Di cessione al comune di Firenze del viale detto del Poggio Imperiale fuori porta Romana di questa città, co' terreni adiacenti e col piazzale fronteggiante la villa dello stesso nome, alle condizioni risultanti dall'istrumento nei rogiti Vincenzo Guerri del 6 settembre 1870 ;

« 8° Di vendita al comune di Treviso del fabbricato ad uso di corpo di guardia nella piazza maggiore di quella città, pel prezzo di lire 2070, come da atto concluso avanti quell'intendenza di finanza nel 20 dicembre 1870 ;

« 9° Di vendita alla provincia di Livorno del palazzo

già Reale in quella città, colle sue adiacenze nelle vie degli Avvalorati e del Leon d'Oro, pel prezzo di lire 184,741 come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza ai 24 gennaio 1871 ;

« 10. Di permuta fra l'amministrazione militare ed il municipio di Pavia, di terreni dell'opera difensiva di Santa Teresa fuori porta Cremona di quella città, con altri terreni comunali fuori porta Milano, e coll'aggiunta, per parte del municipio, della somma di 15,000 lire a titolo di conguaglio, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza ai 26 gennaio 1871 ;

« 11. Di permuta fra l'amministrazione del demanio ed il municipio di Padova, del fabbricato detto di San Francesco in uso di quell'Università, coll'altro comunale, detto di San Mattia, per l'eguale destinazione, come da istrumento nei rogiti Giuseppe Antonio Berti del 20 febbraio 1871 ;

« 12. Di permuta fra l'amministrazione militare e la Piccola Casa della Divina Provvidenza, detta anche il Cottolengo, in Torino, di circa 8 are di terreno nella regione di Valdocco in quella città, per la formazione di un campo di tiro al bersaglio, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza al 24 febbraio 1871 ;

« 13. Di vendita alla provincia di Verona dell'antico palazzo detto degli Scaligeri, in piazza dei Signori di quella città, pel prezzo di lire 72,916 66, come da istrumento nei rogiti Giuseppe Donatelli del 28 febbraio 1871 ;

« 14. Di vendita alla provincia di Messina del palazzo già Reale, detto anche del Gran Priorato, in quella città, pel prezzo di lire 150,000, come da atto seguito presso quell'intendenza di finanza al 1° marzo 1871 ;

« 15. Di vendita alla provincia di Forlì di una golena lungo il fiume Ronco, di circa ettari 5 e mezzo, pel prezzo di lire 3129 40, come da atto ricevuto da quell'intendenza di finanza al 15 marzo 1871. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 4 50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge :

Legge fondamentale sulla leva marittima ;

Inscrizione in bilancio di assegni dovuti ad opere pie di Napoli e di Toscana ;

Approvazione di vendita di beni demaniali a trattativa privata.

2° Discussione del progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali e assimilati militari ;

3° Relazione di petizioni.